Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 11 giugno 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

R. decreto 3 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1937-XV, registro 18 Colonie, foglio 136.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ORO.

Casale Marcello fu Alberto e di Emma Filo della Torre Santa Susanna, nato il 5 novembre 1906 a Napoli, tenente in s.p.e. del VI battaglione eritreo (alla memoria). — Comandante di una compagnia indigeni isolata, attaccato, durante una marcia di trasferimento, da forze nemiche cinque volte superiori, con abile e rapida manovra riusciva a prendere posizione su una collinetta ed ivi, accerchiato, si difendeva strenuamente per due giorni contrattaccando con vigoroso slancio l'avversario e causandogli gravi perdite. Con l'esempio del suo valore, trasfondeva nei dipendenti l'indoma-

bile sua volontà della resistenza ad oltranza. Colpito mortalmente, mentre nella zona più esposta indicava ad un mitragliere un bersaglio da battere, si opponeva ad essere spostato dal luogo dov'era caduto, ed agli ufficiali accorsi ordinava di tacere la gravità della sua ferita per non allarmare i dipendenti. Sino agli ultimi momenti della sua vita diresse personalmente la battaglia, rifiutando ogni cura, preoccupato soltanto di battere il nemico. Insuperabile esempio di virtù militari. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Lordi Renato di Bernardo e di Gilda Spadaccini, nato il 23 agosto 1894 a Napoli, capitano in s.p.e. del VI battaglione arabo-somalo (alla memoria). — Comandante di una compagnia indigeni, conscio che dall'azione di essa dipendeva il progresso del proprio battaglione duramente impegnato, guidava personalmente i suoi ascari all'attacco di trinceramenti nemici potentemente muniti, conquistandoli. Poi, di sua iniziativa, incurante del pericolo, si slanciava all'assalto di altra e più forte posizione nemica, alla testa della sua compagnia. Colpito a morte, volle rimanere sul posto per incitare i suoi ascari ad avanzare e, prima di morire, raccogliendo tutte le sue forze, invocava la vittoria, rammaricandosi di non poterla cogliere alla testa della sua compagnia. Mirabile esempio di consapevole tenace ardimento e di generosa abnegazione. — Birgot, 24 aprile 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Bolla Luigi di Carlo e di Ines Racchi, nato il 12 novembre 1910 a Carcare (Savona), sottotenente di complemento del Regio corpo indigeni della Somalia. — Ufficiale addetto al comando di una colonna operante, concorreva efficacemente a mantenere il collegamento con le truppe impegnate, percorrendo più volte arditamente zone battute da intenso fuoco avversario. In una successiva azione, partecipava volontariamente ad una rischiosa ricognizione offensiva contro forti nuclei nemici, comportandosi valorosamente. — Birgot, 24-25 aprile 1936 - Giggiga, 11 maggio 1936-XIV.

Canzio Giovanni di Decio e di Luisa Lenci, nato il 12 settembre 1902 a Lucca, tenente in s.p.e. del XXIII battaglione eritreo. — Comandante di compagnia eritrea, durante un aspro combattimento la guidava con perizia e valore all'attacco di una posizione nemica, che conquistava nonostante la tenace resistenza opposta dai difensori. Af Gagà, 25 dicembre 1935-XIV.

Ducci Roberto di Gino e di Virginia Boncinelli, nato l'8 febbraio 1914 a La Spezia, sottotenente del Comando gruppo battaglioni camicie nere d'Eritrea. — Durante un'azione di rastrellamento, nonostante le sue precarie condizioni di salute, assumeva volontariamente il comando di una pattuglia di esploratori. Fatto segno a colpi d'arma da fuoco da parte di nemici occultati in alcune grotte, si slanciava arditamente contro di essi riuscendo ad averne ragione dopo breve lotta. — Debra Amba, 29 febbraio 1936-XIV.

Giordano Mario di Francesco e di Ortensia d'Errico, nato il 9 gennaio 1907 ad Acquaviva delle Fonti (Bari), tenente in s.p.e. della banda Hamasien. — Comandante di banda irregolare in avanguardia, la conduceva con perizia e valore all'attacco di forti posizioni nemiche, conquistandole e mantenendone da solo il possesso per oltre ventiquattro ore nonostante la violenta reazione avversaria. — Af Gagà, 25 dicembre 1935-XIV.

Pilati Cesare fu Edoardo e di Maria Giroldini, nato il 27 ottobre 1914 a Reggio Emilia, sottotenente di complemento della banda irregolare Ligg Tociù. — Comandante di una banda irregolare, con compito di protezione di un'ala del nostro schieramento attaccato da soverchianti forze nemiche, resisteva decisamente in posto; quindi, manovrando abilmente con aliquote della banda, riusciva a rigettare l'avversario, sventandone il tentativo di aggiramento. Durante tutta l'azione era di esempio ai suoi armati per calma e sprezzo del pericolo. — Af Gagà-Govò Nevarit, 25-26 dicembre 1935-XIV.

Toscano Nicola fu Vincenzo e fu Maria Toschi, nato il 31 maggio 1896 a Faenza (Ravenna), 1° capitano in s.p.e del Quartiere generale Forze armate della Somalia. — Ufficiale addetto al comando di una colonna operante, si assumeva volontariamente il compito di eliminare, alla testa di alcuni animosi, la resistenza opposta da nemici annidati in una caverna. Riusciva nell'intento dopo vivace lotta a colpi di bombe a mano e di pugnale, dando prova di ardimento e di sprezzo del pericolo. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Ambrogio Corrado di Giuseppe e di Angela Realbuto, nato il 16 settembre 1905 a Siracusa, sergente maggiore del R.C.T.C. dell'Eritrea. — Sottufficiale addetto ad un comando, durante violenti combattimenti, si prodigava con abnegazione e sprezzo del pericolo nel recapito di ordini a reparti impegnati. — Tembien-Endertà-Lago Ascianghi, gennaio-febbraio-marzo-aprile 1936-XIV.

Bruzzese Fortunato di Giuseppe e di Carolina Ferraroli, nato il 5 marzo 1907 a Gaeta, sergente maggiore del R.C.T.C. dell'Eritrea. — Sottufficiale addetto ad un comando, durante violenti combattimenti, si prodigava, con abnegazione e sprezzo del pericolo, nel recapito di ordini a reparti operanti. — Tembien-Endertà-Lago Ascianghi, gennaio-febbraio-marzo-aprile 1936-XIV.

Caredda Salvatore di Giovanni e di Luigia Laconi, nato il 7 dicembre 1902 a Senis (Cagliari), maresciallo ordinario del R.C.T.C dell'Eritrea. — Sottufficiale addetto ad un comando, durante violenti combattimenti, si prodigava, con abnegazione e sprezzo del pericolo, nel recapito di ordini ai reparti impegnati. — Tembien-Endertà-Lago Ascianghi, gennaio-febbraio-marzo-aprile 1936-XIV.

Croce Giuseppe fu Giovanni, nato il 20 luglio 1888 a Roma, direttore civile del servizio fotocinematografico A. O. — Direttore civile del servizio fotocinematografico A. O., durante la sua permanenza in Africa Orientale, dava prova di abnegazione e sprezzo del pericolo nella direzione dei servizi di ripresa dei combattimenti. Durante l'avanzata su Dessiè, vi giungeva con i primi nuclei di truppe. Nella marcia Dessiè-Addis Abeba, investito da un camion, salvava miracolosamente la vita. Tuttavia, malgrado la ferita e le contusioni riportate, provvedeva all'organizzazione delle riprese fotocinematografiche dell'ingresso delle nostre truppe ad Addis Abeba. — A. O., febbraio 1936-maggio 1936-XIV.

De Feo Luciano fu Nicola, nato il 24 giugno 1894 a Roma, direttore civile del servizio fotocinematografico A. O. — Organizzatore attivissimo ed instancabile del servizio fotocinematografico in A. O., partecipava volontario alle prime operazioni di guerra della campagna, sopportava fatiche e disagi ed affrontava pericoli nonostante si trovasse in menomate condizioni fisiche. Raggiungeva da solo le avanguardie del II corpo d'Armata, entrando con i primi soldati in Adua riconquistata alla Patria. — Adua, 6 ottobre 1935-XIII.

D'Errico Corrado di Vincenzo, nato il 19 maggio 1902 a Roma, direttore civile del servizio fotocinematografico A. O. — Direttore civile del servizio fotocinematografico A. O., durante lo svolgersi dei combattimenti, si recava sulla linea avanzata per dirigere il servizio di ripresa cinematografica e i servizi fotografici per l'esercito, dando prova di sprezzo del pericolo. — A. O. novembre 1935-gennaio 1936-XIV.

Milani Luigi di Francesco e di Luisa Breber, nato il 29 giugno 1909 a Lanciano (Chieti), tenente nell'XI battaglione eritreo. — Comandante di plotone mitraglieri, durante un aspro combattimento, concorreva col tiro efficace delle sue armi ad arrestare un contrattacco ed a volgere in fuga l'avversario. — Af Gagà, 25 dicembre 1935-XIV.

Missaglia Orione Andrea da Padova, sergente nel R.C.T.C. dell'Eritrea. — Sottufficiale addetto ad un comando, durante violenti combattimenti, si prodigava, con abnegazione e sprezzo del pericolo, nel recapito di ordini a reparti operanti. — Tembien-Endertà-Lago Ascianghi, gennaio-febbraio-marzo-aprile 1936-XIV.

Pagamonci Roberto di Enrico e di Armida Lenzi, nato il 18 ottobre 1902 a Firenze, maresciallo capo del R.C.T.C. dell'Eritrea. — Sottufficiale addetto ad un comando, durante violenti combattimenti, si prodigava, con abnegazione e sprezzo del pericolo, nel recapito di ordini a reparti impegnati. — Tembien-Endertà-Scirè, gennaio-febbraio-marzo 1936-XIV.

Pizzella Adamo di Nicola e fu Loreta Di Nello, nato il 17 febbraio 1910 a Morcone (Benevento), sottotenente dell'XI battaglione eritreo. — Comandante di plotone mitraglieri assegnato a una compagnia avanzata, impiegava le sue armi con perizia ed ardimento, concorrendo validamente al vittorioso esito di un aspro combattimento. — Govò Nevorit, 25 dicembre 1935-XIV.

Volpi Pietro di Giovanni e di Tranquilla Capasso nato il 1° dicembre 1911 a Treviglio (Bergamo), sottotenente nell'XI battaglione eritreo. — Comandante di plotone di una compagnia di rincalzo, durante un aspro combattimento, dava prova di perizia ed ardimento nel fronteggiare un forte contrattacco avversario. Guidava poi con slancio il suo reparto all'assalto. — Af Gagà-Govò Nevarit, 25 dicembre 1935-XIV.

Asci Mohamed, ascari, 24510, del corpo indigeni della Somalia, Quartier generale. — Porta ordini del comando di una colonna operante, durante una lunga e cruenta battaglia, sotto intenso fuoco nemico dimostrava coraggio e sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Asghedom Aptemariam, muntaz, 52540, dell'XI battaglione eritreo. — Capo mitragliatrice leggera, durante un aspro combattimento, inceppatasi l'arma, la riparava prontamente sotto l'incalzare del nemico contrattaccante, riprendendo poi con efficacia il fuoco e contribuendo validamente all'esito vittorioso dell'azione. — Govò Nevarit, 25 dicembre 1935-XIV.

Ailè Bahatà, buluc basci, 28847, dell'XI battaglione eritreo. — Comandante di buluc, in un aspro combattimento, si lanciava tra i primi con slancio ed ardire all'assalto di una forte posizione nemica. — Govò Nevarit, 25 dicembre 1935-XIV.

Beienè Chidanè, muntaz, 61136, del XXIII battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Fatto prigioniero durante un attacco nemico, nonostante la stretta vigilanza e le menomate condizioni fisiche per le sofferenze subite durante nove giorni di prigionia, riusciva a fuggire raggiungendo le nostre linee e fornendo importanti notizie. — Govò Nevarit, 25 dicembre 1935-XIV.

Berhè Ciorum, ascari, 79951, dell'XI battaglione eritreo (alla memoria). — Durante un combattimento, lanciatosi fra i primi all'assalto, mentre incitava i compagni a seguirlo, cadeva colpito a morte. — Govò Nevarit, 25 dicembre 1935-XIV.

Fissehà Zeresghi, scium basci, 35796, dell'XI battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Comandante di plotone, durante un combattimento contro forze preponderanti, contribuiva col suo slancio ed il suo ardimento all'esito vittorioso dell'azione. — Govò Nevarit, 25 dicembre 1935-XIV.

Ghebregherghis Tesfai muntaz, 33517, dell'XI battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Comandante di un buluc, lo guidava con audacia e perizia durante un aspro combattimento. — Govò Nevarit, 25 dicembre 1936-XIV.

Ghebregherghis Tuccù buluc basci, 22983, dell'XI battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Comandante di un buluc, lo guidava con slancio ed ardimento all'assalto di una forte posizione nemica. — Govò Nevarit, 25 dicembre 1935-XIV.

Hailemariam Behrè buluc basci, 31242, del III battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Durante un combattimento diede prova esemplare di abnegazione e di sprezzo del pericolo. — Af Gagà, 25 dicembre 1935-XIV.

Mesghennà Berhanè ascari, 56284, dell'XI battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Impavido tiratore di mitragliatrice leggera, durante un aspro combattimento, portava l'arma ove più ferveva la mischia, impiegandola abilmente e dando prova di ardimento e di sprezzo del pericolo. — Govò Nevarit, 25 dicembre 1935-XIV.

Uolderfield Mussà buluc basci, 32794, dell'XI battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Comandante di squadra fucilieri, la guidava con slancio ed ardimento all'assalto di una forte posizione nemica. — Govò Nevarit, 25 dicembre 1935-XIV.

(1677)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1937-XV, n. 812.
Disciplina del mercato dei bozzoli di produzione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare il mercato dei bozzoli di produzione nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla campagna bacologica 1937, tutti i bozzoli prodotti nel Regno, compresi i bozzoli doppi, calcinati e di scarto, eccettuati quelli da riproduzione di cui al seguente art. 2, debbono essere conferiti agli ammassi per la essiccazione e la vendita collettiva.

L'obbligo di conferire i bozzoli all'ammasso spetta al produttore o a chiunque abbia titolo per disporre dei bozzoli.

I bozzoli non conferiti all'ammasso non possono formare oggetto di atti di alienazione.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 1, i produttori di seme bachi, limitatamente ai quantitativi di bozzoli occorrenti per il funzionamento del proprio stabilimento, in base alle denuncie di allevamenti fatte alle RR. Stazioni bacologiche a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, e relativo regolamento, possono ritirare direttamente dai propri allevatori i bozzoli da riproduzione.

Alla compravendita delle cosiddette « forate » e dei bozzoli da riproduzione essiccati dagli stabilimenti di produzione seme bachi, in quanto non utilizzati per la confezione del seme, non si applicano le disposizioni del presente decreto. Peraltro la negoziazione dei bozzoli così residuati, escluse le « forate », dovrà avvenire con le stesse modalità di cui ai seguenti articoli 6 e 7.

Art. 3.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1158, sono soppressi.

Gli stabilimenti di produzione e di vendita del seme bachi, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno annualmente porre in vendita esclusivamente seme dei tipi e qualità che saranno stati determinati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la Commissione di cui all'art. 8 del citato R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, con decreto da pubblicare nel febbraio dell'anno precedente.

Art. 4.

Le funzioni di Ente ammassatore a termini del presente decreto sono esercitate da Consorzi agrari ed Essiccatoi cooperativi.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, udito il Centro provinciale ammasso bozzoli, ha facoltà di riconoscere la qualifica e le funzioni di Ente ammassatore anche ad altre associazioni ed enti agricoli legalmente costituiti, che ne facciano domanda.

La gestione dell'ammasso sarà tenuta separata, con apposita e distinta contabilità, da quella dell'Ente ammassatore e sarà affidata ad un apposito Comitato, nominato dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

Ai fini del presente decreto, gli essiccatoi dei bozzoli possono funzionare, per le campagne seriche 1937 e 1938, indipendentemente dalla autorizzazione di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1158.

Le ispezioni di cui al secondo comma dell'art. 7 del decreto su citato saranno eseguite da Commissioni composte del Regio ispettore agrario compartimentale, di un direttore di Regia stazione bacologica sperimentale e di un rappresentante dell'Ente Nazionale Serico. Dette Commissioni saranno costituite con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei quali saranno determinate le rispettive zone territoriali.

Art. 5.

Al momento del conferimento l'Ente ammassatore rilascerà al conferente un bollettino di consegna contenente l'indicazione della quantità, qualità e caratteristiche dei bozzoli conferiti.

L'Ente ammassatore risponde delle quantità di bozzoli ricevute in consegna, della loro buona essiccazione e conservazione, nonchè della preservazione dai danni dell'incendio mediante apposita assicurazione e, infine, della corresponsione, in sede di riparto finale, del prezzo ricavato dalla vendita.

L'Ente ammassatore può consentire che i bozzoli siano essiccati e custoditi temporaneamente o definitivamente a cura del produttore; in tal caso il produttore risponde del buon esito del procedimento di essiccazione e, a titolo di depositario dei bozzoli custoditi.

Art. 6.

Sono vietate, per i bozzoli prodotti dalla campagna 1937 in poi, sia le vendite in pubblici mercati che le compra-vendite dirette fra allevatori e filandieri, ammassatori ed ogni altro privato acquirente.

Gli Enti ammassatori possono vendere i bozzoli loro conferiti soltanto alle ditte che ne abbiano fatto richiesta all'Ufficio serico italiano, funzionante sotto la vigilanza della Federazione nazionale fascista degli industriali della seta e dell'Ente Nazionale Serico.

Di ogni contrattazione di bozzoli stipulata deve essere redatto regolare contratto. Di tale contratto una copia resterà presso l'ammasso bozzoli, un'altra presso l'acquirente ed una terza deve essere inviata dall'ammasso venditore all'Ente Nazionale Serico, a disposizione del quale, per i controlli di sua competenza, gli ammassi collettivi e gli stabilimenti di filatura hanno l'obbligo di tenere le rispettive copie di contratti ed ogni altra documentazione.

Art. 7.

Le modalità per la determinazione dei prezzi di cessione dei bozzoli ammassati all'industria della trattura, quando la media delle quotazioni delle sete alla borsa di New York e Yokohama superi un valore determinato per chilogrammo di seta tratta greggia semplice, corrispondente al prezzo minimo per i bozzoli garantito dallo Stato, valore che per la campagna 1937 è stabilito in L. 95 e per le campagne 1938-1941 sarà fissato, di concerto, dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e delle corporazioni, saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, uditi i rappresentanti delle Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali e il Comitato corporativo per la disciplina dell'attività produttiva serica.

Tali prezzi saranno riferiti al prodotto a fresco o al corrispondente prodotto a secco, per partite mercantili di qualità media.

S'intendono per bozzoli mercantili di qualità media quelli che hanno una resa di un chilogrammo di seta per ogni dieci chilogrammi di bozzoli freschi.

Al conferente, all'atto del conferimento, sarà corrisposto il prezzo minimo garantito, dedotte L. 0,50, salvo conguaglio alla chiusura dell'ammasso a' sensi dell'art. 15.

Art. 8.

I bozzoli conferiti all'ammasso restano di proprietà del conferente. Questi, con il conferimento dei bozzoli, attribuisce all'Ente ammassatore un mandato irrevocabile per l'essiccazione e per la vendita, alle condizioni e con le modalità previste dal presente decreto.

Gli eventuali diritti creditori dei terzi sui bozzoli conferiti all'ammasso possono farsi valere soltanto sul prezzo. A tale scopo i terzi creditori potranno notificare all'Ente ammassatore i loro diritti.

Art. 9.

Gli Enti ammassatori, esclusivamente al fine di procurarsi i mezzi occorrenti per la corresponsione ai conferenti del prezzo, a' sensi del precedente art. 7, hanno facoltà di cedere in garanzia a terzi i bozzoli ammassati.

Dette operazioni sono privilegiate sui bozzoli conferiti all'ammasso e sul ricavo finale della vendita dei medesimi.

Tale privilegio segue immediatamente il privilegio per i prestiti agrari di conduzione previsto dal comma 1° dell'art. 8 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'esercizio del credito agrario e successiva modificazione.

Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato per le anticipazioni di cui all'articolo precedente vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Soltanto gli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario e le aziende di credito partecipanti al capitale dei detti istituti possono eseguire le operazioni di finanziamento previste dal presente articolo a favore degli Enti ammassatori.

Art. 10.

Per le direttive di massima da seguire nell'ammasso dei bozzoli e per l'esame degli eventuali ricorsi contro l'operato dei Centri provinciali ammasso bozzoli di cui al successivo art. 11, è istituita la Commissione nazionale ammassi bozzoli, presieduta dal presidente della Confederazione fascista degli agricoltori e composta dal presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, che ne è vice presidente, da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero delle finanze, un rappresentante del Ministero delle corporazioni, un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute, un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori, un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, scelto fra gli esponenti delle Associazioni per gli acquisti e le vendite collettive ed un rappresentante dell'Ente Nazionale Serico.

Art. 11.

Al fine di dirigere e controllare, secondo le direttive del Ministero, l'attività degli Enti ammassatori, è costituito, in ogni Provincia nella quale si producono bozzoli, un Centro provinciale ammasso bozzoli, presieduto dal presidente della Unione provinciale fascista degli agricoltori e composto dal segretario dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura, che ne è il vice presidente, da un agricoltore ed un lavoratore dell'agricoltura, nominati dalle rispettive Unioni provinciali e da un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, scelto fra gli esponenti dei Consorzi agrari ed Essiccatoi cooperativi.

Assiste alle sedute del Centro l'ispettore agrario provinciale.

Art. 12.

Qualora sorga questione sulla determinazione delle qualità delle partite di bozzoli e sul prezzo relativo, stabilisce insindacabilmente in proposito una Commissione paritetica istituita presso ogni Consiglio provinciale dell'economia corporativa e composta di quattro membri, di cui uno in rappresentanza degli agricoltori, uno dei lavoratori della agricoltura, uno degli industriali e uno dei lavoratori del-

l'industria, designati dalle rispettive Unioni provinciali e presieduta dal Prefetto, presidente di detto Consiglio, o da un suo delegato.

Art. 13.

I Centri provinciali ammasso bozzoli sono alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, in caso di irregolare funzionamento, potrà scioglierli, nominando in loro vece un commissario ministeriale, che ne eserciterà le funzioni.

È data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre la sostituzione di singoli membri dei Centri provinciali previa nuova designazione della organizzazione competente.

Spetta ai Centri provinciali di esercitare, per mezzo di delegati scelti anche fuori del proprio seno, il controllo continuativo sulla gestione degli ammassi bozzoli della provincia e, in particolare, sulla regolare estinzione dei finanziamenti e sui conti finali.

I Centri riferiranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni loro osservazione sulla gestione degli ammassi. Il Ministero ha facoltà di disporre in ogni momento ispezioni ai singoli Enti ammassatori.

Art. 14.

Al primo e al quindici di ogni mese i Centri provinciali comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e all'Ente Nazionale Serico i movimenti complessivi di entrata e di uscita di bozzoli verificatisi nella quindicina e la rimanenza in bozzoli alla fine della quindicina.

Art. 15.

Non appena esaurito l'ammasso con la vendita di bozzoli, e in ogni caso non oltre il 31 maggio di ogni anno, l'Ente ammassatore provvederà alla formazione del rendiconto finale dell'ammasso ripartendo proporzionalmente fra i conferenti le spese e le eccedenze di attivo.

Tale rendiconto non diverrà esecutivo se non abbia riportata l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 16.

Chiunque non consegni i bozzoli agli ammassi o sottragga bozzoli alle destinazioni stabilite dal presente decreto, ovvero prenda parte a contrattazioni in difformità delle disposizioni del decreto stesso, è punito con la pena dell'ammenda, la quale nei casi più gravi può estendersi fino al valore dei bozzoli cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

I contratti stipulati in difformità delle disposizioni del presente decreto sono nulli di pieno diritto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 45. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 aprile 1937-XV, n. 813.

Aggiunta degli abitati di Castellabate e sua frazione Santa Maria, in provincia di Salerno, a quelli da consolidare a carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Caserta;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, col quale è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, comma 6, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quelli di Castellabate e sua frazione S. Maria, in provincia di Salerno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 39. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 maggio 1937-XV, n. 814.

Autorizzazione al comune di Capolona, in provincia di Arezzo, a modificare la denominazione della frazione « Ponte Caliano » in « Capolona ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda in data 11 marzo c. a. con la quale il podestà del comune di Capolona, in esecuzione della propria deliberazione 12 giugno 1936-XIV, n. 43, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione « Ponte Caliano » in « Capolona »;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Arezzo in adunanza del 4 agosto 1936-XIV;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, numero 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Capolona, in provincia di Arezzo, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione « Ponte Caliano » in « Capolona ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 38. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 aprile 1937-XV, n. 815.
Erezione in ente morale dell'Istituto profilattico elioterapico in Portoferraio.

N. 815. R. decreto 8 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Istituto profilattico elioterapico « Famiglia cav. dott. Giuseppe Tonietti, quondam Apollonio » con sede in Portoferraio, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 816.
Soppressione della Regia agenzia consolare in Essen e istituzione di un Regio vice consolato nella stessa località.

N. 816. R. decreto 19 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppressa la Regia agenzia consolare in Essen, e viene istituito nella stessa località un Regio vice consolato, considerato a tutti gli effetti quale Agenzia consolare.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1937 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1937-XV.
Nomina del sig. Franco Felice a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Vincent comm. Corrado fu Costantino, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina del sig. Franco Felice fu Giovanni a proprio rappresentante alle grida, presso la Borsa stessa;
Visto il relativo atto di procura in data 28 dicembre 1936-XV, per notar Masenti dott. Paolo Eugenio, in Torino;
Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, 9 aprile stesso anno, n. 375, e 30 giugno 1932-X, n. 185;

Decreta:

Il sig. Franco Felice fu Giovanni è nominato rappresentante alle grida del sig. Vincent comm. Corrado fu Costantino, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 1° giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(1775)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1936-XV.
Approvazione delle disposizioni complementari uniformi della Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.) e delle merci (C.I.M.).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 11 aprile 1935-XIII, n. 1588, con la quale vengono approvate la Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.) e la Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.), del 23 novembre 1933;
Viste le decisioni prese dal Comitato internazionale dei trasporti per ferrovia nelle conferenze di Hofgastein del 25 e 27 giugno 1935 e di Copenaghen del 25 e 26 giugno 1936;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Sono approvate le annesse disposizioni complementari uniformi della « Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.) » e della « Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) », del 23 novembre 1933.

Le predette disposizioni complementari uniformi entreranno in vigore insieme con le Convenzioni internazionali alle quali si riferiscono.

Roma, addì 24 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO *A*.

Disposizioni complementari uniformi della Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.) del 23 novembre 1933.

All'art. 5.

Disposizioni complementari uniformi.

1. - I tagliandi dei biglietti debbono essere staccati soltanto dal personale di servizio.

2. - Ogni tagliando che sia presentato disgiunto dal biglietto è considerato come nullo e ritirato se il viaggiatore non può, nello stesso tempo, presentare la copertina del biglietto nonchè i tagliandi afferenti agli altri percorsi parziali non ancora effettuati. In tal caso il viaggiatore è considerato come sprovvisto di biglietto valido ed è sottoposto al trattamento di cui all'art. 12.

Il viaggiatore è, di conseguenza, invitato ad assicurarsi che gli agenti delle Amministrazioni ritirino soltanto i tagliandi afferenti ai percorsi effettuati. Il personale di servizio restituisce al viaggiatore ogni biglietto, foglietto o tagliando di controllo ritirato erroneamente dopo avere, se del caso, praticata su di esso opportuna annotazione di chiarimento.

All'art. 6.

Disposizioni complementari uniformi.

1. - I biglietti non debbono portare altre iscrizioni all'infuori di quelle necessarie per il servizio.

2. - Sulle reti, ove, per l'utilizzazione di certi treni, viene riscosso sia un prezzo più elevato di quello ordinario, sia delle soprattasse, i biglietti valevoli per detti treni debbono portare una striscia verticale rossa nel mezzo. I biglietti di andata e ritorno portano una striscia verticale nel mezzo.

3. - I biglietti a foglietto ed i biglietti a libretto debbono, per essere validi, portare il timbro a secco (timbro ufficiale) dell'Amministrazione che li rilascia.

I biglietti a libretto debbono portare tale timbro non solamente sulla copertina, ma anche su tutti i foglietti.

4. - Il primo giorno di validità dei biglietti è indicato sui medesimi dall'Ufficio di emissione con il proprio timbro a data. I biglietti a libretto di qualsiasi specie debbono portare il timbro non

soltanto sulla copertina, ma anche su tutti i loro foglietti; i biglietti provvisti di tagliandi di controllo lo portano egualmente sui tagliandi stessi.

I biglietti valevoli per un treno in partenza a mezzanotte secondo l'orario, portano il timbro del giorno che ha inizio a tale ora.

5. - Il viaggio è considerato come iniziato quando il biglietto ha già servito per la registrazione del bagaglio.

All'art. 7.

Disposizione complementare uniforme.

I biglietti a prezzo ridotto per ragazzi debbono essere muniti d'un segno speciale che li distingua.

All'art. 9.

Disposizione complementare uniforme.

Il viaggiatore al quale non può essere assegnato alcun posto nella classe di viaggio corrispondente al biglietto in suo possesso, deve essere autorizzato ad occupare, senza pagamento supplementare, un posto in una classe di viaggio superiore fintantochè non possa essergli messo a disposizione un posto corrispondente alla classe del biglietto in suo possesso.

Se non è disponibile alcun posto nella classe superiore, il viaggiatore può sia occupare un posto nella classe inferiore facendosi rilasciare una corrispondente attestazione, sia rinunziare al viaggio.

Il viaggiatore, al quale dev'essere assegnato un posto nella classe superiore, può prendere posto nella detta classe soltanto se l'assegnazione gli è fatta dal personale di servizio. Il viaggiatore che prende posto di propria iniziativa in una classe superiore è considerato come viaggiatore sprovvisto di biglietto regolare e trattato alla stregua dell'art. 12.

All'art. 10.

Disposizione complementare uniforme.

Non sono considerate come interruzioni di viaggio:

la fermata prevista dall'orario, per attendere il primo treno in coincidenza, anche se il viaggiatore, per tale fatto, sia obbligato di passare la notte;

la fermata per passare da un treno che non fa servizio per la stazione destinataria o per la stazione di fermata del viaggiatore; nel primo treno in coincidenza che ferma in tale stazione;

la fermata per passare da un treno che consenta di giungere a destinazione più presto o ad un prezzo più ridotto, che non col treno utilizzato precedentemente.

All'art. 15.

Disposizione complementare uniforme.

Il viaggiatore è responsabile di ogni danno causato, senza colpa della ferrovia, dai bagagli a mano o dagli animali che egli porta con sè in vettura.

All'art. 16.

Disposizione complementare uniforme.

Quando viene raggiunto il treno del quale sia stata perduta la coincidenza, i viaggiatori debbono proseguire il loro viaggio con tale treno. La ferrovia deve, se il viaggiatore lo richiede in tempo utile, trasbordare i bagagli del viaggiatore in tale treno.

All'art. 20.

Disposizione complementare uniforme.

Gli scontrini dei bagagli debbono contenere solamente le iscrizioni necessarie per il servizio.

All'art. 22.

Disposizione complementare uniforme.

Il viaggiatore è ammesso in tutti i treni aventi vetture della classe corrispondente a quella indicata sul biglietto, subordinatamente alle disposizioni restrittive previste negli orari ufficiali o nelle tariffe delle Amministrazioni interessate.

All'art. 26.

Disposizioni complementari uniformi.

1. - La ferrovia ha il diritto di esigere dal viaggiatore tutte le giustificazioni utili in appoggio alla domanda di rimborso totale o parziale del prezzo pagato dal viaggiatore per il proprio trasporto o per quello del suo bagaglio.

2. - Se un viaggiatore munito di un biglietto valido si presenta in una stazione intermedia dell'itinerario indicato sul biglietto stesso e dichiara di volere abbandonare il resto del percorso, può farsi rilasciare dalla stazione un documento che attesti tale circostanza; egli può egualmente ottenerlo dalla stazione di origine, se rinuncia alla totalità del percorso.

Questa attestazione deve essere allegata alla domanda di rimborso totale o parziale del prezzo del biglietto, e non dispensa il viaggiatore dal fornire quegli altri documenti giustificativi che la ferrovia ritenga necessari.

3. - Il viaggiatore che in seguito alla mancanza di posto tanto nella classe corrispondente al biglietto in suo possesso quanto in una classe superiore, prende posto in un compartimento di classe inferiore che gli sia stato indicato e se ne fa rilasciare dichiarazione ufficiale dalla ferrovia, ha diritto al rimborso della differenza tra il prezzo del biglietto pagato e quello che egli avrebbe dovuto pagare per acquistare i biglietti corrispondenti alla classe utilizzata per ciascun percorso effettuato.

In caso di rinuncia al viaggio egli ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto relativo al percorso non effettuato come pure, in caso di ritiro dei bagagli, alla restituzione del prezzo di trasporto di questi bagagli relativamente al detto percorso. Tali rimborsi sono effettuati alla stessa stregua di quelli in favore del viaggiatore impedito a proseguire il suo viaggio conformemente all'orario a causa di mancata coincidenza.

4. - Per il calcolo della somma da rimborsare si applica il corso del cambio in base al quale fu calcolato il prezzo del trasporto. Per il pagamento di questa somma al viaggiatore, si applica il corso del cambio del giorno nel quale il pagamento stesso è effettuato.

All'art. 56.

Disposizioni complementari uniformi.

1. - La conversione del franco ora nella moneta legale del paese sarà eseguita a norma delle prescrizioni della ferrovia.

2. - Quando l'esecuzione del contratto di trasporto o delle altre obbligazioni che ne risultano esige la conversione di una moneta, tale conversione sarà fatta in base al cambio stabilito dalla ferrovia incaricata di tale operazione e pubblicato a mezzo di avvisi agli sportelli o in qualunque altro modo adatto; il cambio da applicarsi è quello fissato per il giorno nel quale la conversione viene eseguita.

ALLEGATO B.

Disposizioni complementari uniformi della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) del 23 novembre 1933.

All'art. 3.

Disposizione complementare uniforme.

Se nel corso del viaggio viene constatato che degli oggetti esclusi dal trasporto sono stati accettati con lettera di vettura internazionale, sia pure sotto la denominazione prescritta, il trasporto dei medesimi non deve essere ulteriormente eseguito. Se del caso, saranno chieste istruzioni al mittente e tali istruzioni devono essere conformi al diritto nazionale del paese nel quale i predetti oggetti sono stati fermati. Il mittente deve allora pagare le tasse di porto e le altre tasse maturatesi, comprese le eventuali sopratasse previste all'art. 7.

Tuttavia, se trattasi di oggetti il cui trasporto è riservato alla posta in uno qualunque dei paesi toccati nel percorso, la stazione di confine di entrata, o qualsiasi altra di tale paese, ha il diritto di consegnarli alla posta contro rimborso delle tasse e spese che sono a carico dei medesimi.

All'art. 4.

Disposizione complementare uniforme.

I veicoli da ferrovia circolanti sulle proprie ruote, diversi dalle locomotive, tenders e automotrici, possono essere scortati da un agente il quale deve specialmente provvedere alla loro lubrificazione. Se il mittente intende far uso di questa facoltà deve indicarlo nella lettera di vettura.

All'art. 6.

Disposizioni complementari uniformi.

1. - Le lettere di vettura fornite dai privati saranno certificate conformi al modello prescritto mediante l'apposizione a spese dei richiedenti, di un timbro di controllo di una ferrovia o di un gruppo di ferrovie.

2. - Come stazione destinataria può essere indicata soltanto quella nella quale deve aver fine il trasporto soggetto alla presente Convenzione.

Allorquando, pei trasporti destinati a località servite da più stazioni appartenenti alla stessa ferrovia o a ferrovie differenti, la stazione destinataria non è indicata in modo tale da potere essere individuata con esattezza, la ferrovia ha il diritto di scegliere la stazione nella quale il trasporto deve essere riconsegnato.

3. - Se l'indicazione della ferrovia destinataria è in contraddizione con quella che figura nella casella « Stazione destinataria » della lettera di vettura, la prima di dette indicazioni non sarà presa in considerazione.

4. - Se l'indicazione dell'Ufficio di sdoganamento figura soltanto sui documenti doganali, essa non vincola la responsabilità della ferrovia. L'indicazione di una stazione scritta nella casella « Tariffe e itinerari richiesti » della lettera di vettura, non può valere quale prescrizione della stazione nella quale devono essere eseguite le operazioni doganali.

All'art. 7.

Disposizione complementare uniforme.

La soprattassa prevista alla lett. *a*) del paragrafo 5 viene percepita anche, se del caso, per gli oggetti ammessi al trasporto a condizioni meno rigorose in seguito ad accordi intervenuti, in virtù del paragrafo 2 dell'art. 4, fra due o più Stati o Amministrazioni ferroviarie.

All'art. 8.

Disposizione complementare uniforme.

Il timbro a data della stazione mittente deve essere apposto anche sui fogli uniti alla lettera di vettura di cui all'art. 6, paragrafo 6, lett. *e*), 2° alinea.

All'art. 10.

Disposizioni complementari uniformi.

1. - Quando su domanda del mittente o in mancanza di tariffe dirette fra la stazione di partenza e quella di destinazione, i trasporti sono tassati separatamente sulle differenti sezioni del percorso, le tasse di porto vengono calcolate, per ogni sezione di tassazione, sulla base delle tariffe ivi in vigore al momento in cui il trasporto entra nella sezione di tassazione rispettiva.

2. - Le tasse dovute per nolo dei copertoni sono calcolate per tutto il percorso in base alla tariffa applicabile sulle linee dell'Amministrazione mittente.

3. - La tassa di disinfezione viene riscossa secondo la tariffa delle tasse accessorie della ferrovia che procede alla disinfezione.

4. - Quando il trasporto entra in una nuova sezione di tassazione, la ferrovia può convertire le tasse di porto e tutte le altre somme in una valuta differente da quella della sezione precedente.

5. - Le prescrizioni di carattere generale figuranti sulla lettera di vettura quali ad esempio « via più breve » non sono considerate dalla ferrovia come prescrizioni di istradamento.

All'art. 11.

Disposizioni complementari uniformi.

1. - I massimi fissati nel presente articolo, eventualmente aumentati dei termini di resa supplementari pubblicati, sono adottati, come termini di resa, quando le tariffe non prevedano dei termini speciali più ridotti.

2. - Le reti ferroviarie collegate fra loro per mezzo di ferry-boats sono considerate come collegate a mezzo di binario. Ciò però non pregiudica il diritto che la ferrovia ha, in virtù del paragrafo 3, di fissare dei termini di resa supplementari.

All'art. 12.

Disposizioni complementari uniformi.

1. - Tutte le indicazioni che devono essere apposte sui colli a norma del paragrafo 6 possono essere riunite su di una sola etichetta.

2. - La ferrovia può esigere che i piccoli colli di collettame della stessa natura (minuti oggetti in ferro, ecc.) la cui accettazione ed il cui carico o scarico cagionano una sensibile perdita di tempo, siano riuniti o imballati in modo da formare dei colli più voluminosi.

All'art. 13.

Disposizione complementare uniforme.

Quando per la mancanza, insufficienza o irregolarità dei documenti di trasporto, la merce deve essere fermata o non può essere riconsegnata, saranno percepite per tutta la durata della sosta, le tasse di sosta e di magazzinaggio previste dalle tariffe.

All'art. 15.

Disposizioni complementari uniformi.

1. - Nel caso in cui il mittente abbia designata per lo sdoganamento una stazione intermedia e che l'Ufficio doganale si trovi ad una certa distanza da questa, la ferrovia decide se la merce debba essere trasportata all'Ufficio di dogana oppure se lo sdoganamento debba farsi in stazione. Le relative spese sono poste a carico della merce.

2. - Se il mittente desidera assistere personalmente, od a mezzo di un mandatario designato, allo sdoganamento in corso di trasporto, egli deve farne menzione sulla lettera di vettura nella casella « Dichiarazione per l'eseguimento delle formalità doganali, daziarie, fiscali, di polizia o di altre autorità amministrative » indicando la stazione nella quale deve aver luogo lo sdoganamento.

All'art. 16.

Disposizione complementare uniforme.

Pur mancando alla riconsegna una parte degli oggetti indicati nella lettera di vettura, l'ammontare delle somme risultanti dalla medesima, deve essere pagato. Il diritto del destinatario a reclamare il rimborso delle spese del trasporto degli oggetti che non gli sono stati riconsegnati, rimane però impregiudicato.

All'art. 17.

Disposizioni complementari uniformi.

1. - La somma che il mittente dichiara di prendere a suo carico a norma del paragrafo 2, lett. *g*), deve essere indicata nella valuta del paese di partenza; le tariffe possono ammettere deroghe a questa disposizione.

2. - Il deposito di cui il paragrafo 5 riguarda soltanto la parte delle spese che non può essere determinata subito.

All'art. 19.

Disposizione complementare uniforme.

La lettera di vettura o il duplicato di essa, recanti l'indicazione dell'assegno e muniti del timbro a data, servono come prova dell'assegno di cui è gravata la merce. Il rilascio di schede di assegno è disciplinato dai regolamenti della ferrovia mittente.

All'art. 21.

Disposizioni complementari uniformi.

1. - La stazione mittente convaliderà la domanda di modificazione del contratto di trasporto mediante l'applicazione del timbro a data sul duplicato della lettera di vettura sotto la dichiarazione del mittente prevista al paragrafo 2 dell'art. 21.

2. - Nel caso di merci deperibili se la modificazione al contratto di trasporto richiesta è una di quelle previste alle lettere *d*) ed *e*) del paragrafo 1 dell'art. 21, non occorre attendere la conferma scritta del telegramma o dell'avviso telefonico di cui il paragrafo 3, alinea 2, del predetto articolo, quando il telegramma o l'avviso telefonico siano sufficientemente chiari e precisi e non vi sia dubbio che emanino dalla stazione mittente.

All'art. 22.

Disposizioni complementari uniformi.

1. - In caso di ritardo nel trasporto o nella riconsegna, causato dall'esecuzione di domande di modificazione del contratto di trasporto, senza che ricorra una colpa della ferrovia, questa ha il diritto di percepire in conformità delle tariffe, le tasse di sosta e di magazzinaggio per la durata del ritardo.

2. - Non si dà corso alle domande di modificazione del contratto di trasporto, le quali, in relazione alle prescrizioni dell'art. 5, paragrafo 5, non possano essere eseguite.

All'art. 24.

Disposizioni complementari uniformi.

1. - Gli avvisi che vengono inviati allo speditore devono essere redatti o nella lingua ufficiale della stazione mittente o in una delle tre lingue francese, tedesca o italiana.

Se la lingua non è quella del paese al quale appartiene la stazione mittente, la traduzione dell'avviso incombe allo speditore. Nel caso in cui gli agenti delle ferrovie, su domanda del mittente, eseguano tale traduzione, essi sono considerati come operanti per conto de mittente. I regolamenti della ferrovia dalla quale dipende la stazione di partenza stabiliscono il seguito da darsi alle domande di tal genere.

2. - In caso di impedimento alla riconsegna, il mittente che, in conformità del paragrafo 1, primo alinea, dell'art. 24, abbia domandato nella lettera di vettura di essere avvisato direttamente, sia per iscritto, sia per telegrafo, del detto impedimento, può trasmettere direttamente alla stazione destinataria le sue istruzioni tendenti:

a) a far riconsegnare la merce nella stazione destinataria o in qualunque altra stazione situata prima o dopo, al destinatario indicato nella lettera di vettura o ad un'altra persona;

b) a far rinviare la merce alla stazione di partenza.

Il mittente deve unire alla domanda di modificazione il duplicato della lettera di vettura, nel quale le istruzioni devono essere da lui riprodotte e firmate. Se la merce è stata rifiutata dal destinatario, è sufficiente che il mittente unisca alla sua domanda di modificazione l'avviso di impedimento alla riconsegna della stazione destinataria. Le istruzioni riguardanti le modificazioni al contratto di trasporto previste alle lettere *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 21, paragrafo 1, devono essere date per il tramite della stazione mittente.

All'art. 28.

Disposizione complementare uniforme.

Allorchè su domanda esplicita del mittente, la ferrovia fornisce dei copertoni a nolo, essa non assume responsabilità diversa da quella che le incomberebbe pel trasporto in carri aperti non muniti di copertone, anche quando si tratti di merci le quali, secondo le prescrizioni di tariffa, non vengono trasportate in carri aperti.

All'art. 33.

Disposizione complementare uniforme.

I termini di resa si applicano sempre all'intero percorso; conseguentemente non vi ha diritto ad indennità se non nel caso in cui il termine totale sia stato oltrepassato.

All'art. 35.

Disposizione complementare uniforme.

La tassa per l'interesse alla riconsegna è calcolata separatamente per ogni sezione di tassazione.

Le tariffe stabiliscono come sarà arrotondata la tassa predetta. In mancanza di prescrizioni di tal genere, la tassa per l'interesse alla riconsegna sarà arrotondata in conformità delle norme in vigore su ogni sezione di tassazione per l'arrotondamento delle tasse di porto.

All'art. 39.

Disposizione complementare uniforme.

Se l'avente diritto, contrariamente alle prescrizioni in vigore, ha omesso la presentazione della traduzione in una delle lingue previste dalla presente Convenzione, gli agenti della ferrovia che fanno d'ufficio questa traduzione pur senza che essa sia stata domandata dall'avente diritto, sono considerati come operanti per conto di quest'ultimo.

All'art. 40.

Disposizioni complementari uniformi.

1. - Le domande di rimborso di tasse devono essere motivate. Esse devono essere accompagnate dai seguenti documenti in originale o in copia, debitamente legalizzata, se la ferrovia lo richiede:

1° dalla lettera di vettura quando riguardano somme pagate dal destinatario;

2° dal duplicato della lettera di vettura ed eventualmente dall'estratto di liquidazione delle spese, di cui il paragrafo 5 dell'art. 17, quando riguardano somme pagate dal mittente. All'atto della sistemazione del reclamo la lettera di vettura, il duplicato, o, se del caso, l'estratto di liquidazione delle spese, dovranno essere presentati in originale.

Le domande in questione devono inoltre essere accompagnate da tutti gli altri documenti atti a giustificare la loro fondatezza.

2. - Le domande d'indennità per perdita o avaria devono inoltre essere corredate da documenti atti a determinare il valore della merce (specialmente la fattura di acquisto).

3. - Le domande presentate da persone diverse da quelle che in virtù dell'art. 41 sono gli aventi diritto, vengono prese in considerazione soltanto se sono documentate da una dichiarazione su foglio a parte, con la quale l'avente diritto consente a che la somma da pagarsi sia versata al reclamante. Questa dichiarazione, la cui firma deve, a richiesta della ferrovia, essere legalizzata, deve essere redatta in conformità delle prescrizioni legali dello Stato da cui dipende l'amministrazione incaricata della sistemazione. La dichiarazione stessa sarà conservata dalla ferrovia.

All'art. 56.

Disposizioni complementari uniformi.

1. - La conversione del franco oro nella moneta legale del paese sarà eseguita a norma delle prescrizioni della ferrovia.

2. - Quando l'esecuzione del contratto di trasporto o delle altre obbligazioni che ne risultano esige la conversione di una moneta, tale conversione sarà fatta in base al cambio stabilito dalla ferrovia incaricata di tale operazione e pubblicato a mezzo di avvisi agli sportelli o in qualunque altro modo adatto; il cambio da applicarsi è quello fissato per il giorno nel quale la conversione viene eseguita.

(1778)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1937-XV.

Determinazione per l'anno 1937 della misura del contributo sindacale obbligatorio dovuto dalle aziende del credito e dell'assicurazione per conto proprio e del personale dipendente ed autorizzazione per lo stesso anno all'applicazione, per le aziende stesse, di un contributo integrativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 52 del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484;

Sentite la Confederazione fascista delle Aziende del credito e della assicurazione e la Confederazione fascista dei lavoratori delle Aziende del credito e della assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto dalle Aziende del credito e della assicurazione per conto proprio e del personale dipendente è stabilito per l'anno 1937-XV nelle seguenti misure:

1° *Aziende di credito* (escluse le Casse rurali, agrarie, comunali ed Enti ausiliari):

a) Aziende di credito con capitale statutario e riserve - secondo le risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso nel 1935 - fino a L. 5.000.000 e banchieri privati:

Direttori e condirettori	L.	110
Vice-direttori e ispettori	»	90
Procuratori e funzionari assimilabili, anche se non rivestiti di particolare qualifica	»	75
Funzionari di agenzia	»	60
Impiegati	»	32
Impiegate	»	27
Personale subalterno (commessi, fattorini, guardie notturne, operai, personale di fatica e assimilabili)	»	22

b) Aziende di credito con capitale statutario e riserve - secondo le risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso nel 1935 - da 5 a 100 milioni:

Direttori e condirettori	L.	150
Vice-direttori e ispettori	»	125
Procuratori e funzionari assimilabili, anche se non rivestiti di particolare qualifica	»	100
Funzionari di agenzia	»	75
Impiegati	»	43
Impiegate	»	32
Personale subalterno (commessi, fattorini, guardie notturne, operai, personale di fatica e assimilabili)	»	27

c) Aziende di credito con capitale statutario e riserve - secondo le risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso nel 1935 - oltre i 100 milioni:

Direttori, condirettori centrali o generali	L.	300
Direttori e condirettori di filiale o aggregati o addetti alla direzione centrale o generale e vice-direttori centrali o generali	»	200
Vice-direttori di filiale, procuratori centrali, ispettori	»	150
Procuratori di filiale (sede o succursale) dirigenti di agenzia, funzionari assimilabili anche se non rivestiti di particolare qualifica	»	110
Funzionari di agenzia	»	90
Impiegati	»	53
Impiegate	»	43
Personale subalterno (commessi, fattorini, guardie notturne, operai, personale di fatica e assimilabili)	»	27

2° *Casse rurali, agrarie, comunali ed Enti ausiliari*:

Dirigenti	L.	40
Funzionari	»	25
Impiegati	»	22
Impiegate	»	16
Personale subalterno (commessi, fattorini, guardie notturne, operai, personale di fatica e assimilabili)	»	16

3° *Istituti finanziari*:

Direttori e condirettori	L.	120
Vice-direttori e ispettori	»	100
Procuratori e funzionari assimilabili anche se non rivestiti di particolare qualifica	»	80
Impiegati	»	32
Impiegate	»	27
Personale subalterno (commessi, fattorini, guardie notturne, operai, personale di fatica e assimilabili)	»	22

4° *Commissionari di Borsa e cambia valute*:

Direttori o condirettori	L.	120
Vice-direttori e ispettori	»	100
Procuratori e funzionari assimilabili, anche se non rivestiti di particolare qualifica	»	80
Impiegati	»	32
Impiegate	»	27
Personale subalterno (commessi, fattorini, guardie notturne, operai, personale di fatica e assimilabili)	»	22

5° *Agenti di cambio*:

Dirigenti	L.	120
Funzionari	»	80
Impiegati	»	32
Impiegate	L.	27
Personale subalterno (commessi, fattorini, guardie notturne, operai personale di fatica e assimilabili)	»	22

6° *Imprese assicuratrici*:

Dirigenti:

a) di imprese aventi fino a 10 milioni di premi annui:

Direttori, condirettori e vice-direttori della azienda	L.	120
Procuratori di direzione con mandato generale continuo e dirigenti titolari delle dipendenze principali in economia	»	100

b) di imprese aventi da oltre 10 a 50 milioni di premi annui:

Direttori, condirettori e vice-direttori della azienda	L.	150
Procuratori di direzione con mandato generale continuo e dirigenti titolari delle dipendenze principali in economia	»	120

c) di imprese aventi da oltre 50 e 100 milioni di premi annui:

Direttori, condirettori e vice-direttori della azienda	L.	200
Procuratori di direzione con mandato generale continuo e dirigenti titolari delle dipendenze principali in economia	»	150

d) di imprese aventi oltre 100 milioni di premi annui:

Direttori, condirettori e vice direttori della azienda	L.	250
Procuratori di direzione con mandato generale continuo e dirigenti titolari delle dipendenze principali in economia	»	200
Funzionari	»	95

Impiegati e personale subalterno:

con assegno mensile o ragguagliato a mese superiore a L. 800 lorde	»	66
con assegno mensile o ragguagliato a mese fino a L. 800 lorde	»	33

7° *Agenti e sub-agenti di assicurazione*:

Dirigenti	L.	120
Funzionari	»	75

Impiegati e personale subalterno:

con assegno mensile o ragguagliato a mese superiore a L. 800 lorde	»	66
con assegno mensile o ragguagliato a mese fino a L. 800 lorde	»	33

8° *Esattori e ricevitori delle imposte dirette e concessionari delle tesorerie comunali*:

Dirigenti:

di ricevitorie e esattorie aventi fino a 5 milioni di carico e di tesorerie	L.	50
di ricevitorie e esattorie aventi da 5 a 10 milioni di carico	»	70
di ricevitorie e esattorie da 10 a 100 milioni di carico	»	100
di ricevitorie e esattorie aventi da 100 a 200 milioni di carico	»	120
di ricevitorie e esattorie aventi oltre 200 milioni di carico	»	150
Funzionari	»	45

Personale impiegatizio e subalterno:

a) di ricevitorie, esattorie e tesorerie con sede in capoluoghi di provincia:

Impiegati (compresi gli ufficiali esattoriali e i messi notificatori) . . . . L. 38
Impiegate . . . . » 27
Personale subalterno (inservienti, uscieri, commessi e custodi) . . . . » 22

b) di altre esattorie e tesorerie:

Impiegati (compresi gli ufficiali esattoriali e i messi notificatori) . . . . » 27
Impiegate . . . . » 22
Personale subalterno (inservienti, uscieri, commessi e custodi) . . . . » 16

9° *Appaltatori imposte consumo e tasse affini*:

Dirigenti: di ditte che gestiscono appalti in Comuni con una popolazione complessiva:

fino a 100.000 abitanti . . . . L. 50
da 100.001 a 1.000.000 di abitanti . . . . » 70
da 1.000.001 a 5.000.000 di abitanti . . . . » 100
oltre 5.000.000 di abitanti . . . . » 120
Funzionari . . . . » 45

Personale impiegatizio e subalterno:

a) di appalti con sede in capoluoghi di provincia:

Impiegati . . . . L. 38
Impiegate . . . . » 27
Agenti . . . . » 22
Personale subalterno (fattorini, guardie notturne, operai, personale di fatica e assimilabili) . . . . » 22

b) di altri appalti:

Impiegati . . . . » 27
Impiegate . . . . » 22
Agenti . . . . » 16
Personale subalterno (fattorini, guardie notturne, operai, personale di fatica e assimilabili) . . . . » 16

Art. 2.

Si autorizza l'applicazione per l'anno 1937 XV a carico delle Aziende del credito e della assicurazione, di un contributo integrativo nella seguente misura:

1° *Aziende di credito*.

a) Aziende di credito con capitale statutario e riserve — secondo le risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso nel 1935 — fino a L. 500.000 e banchieri privati . . . . L. 300

b) Aziende di credito con capitale statutario e riserve — secondo le risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso nel 1935 — da L. 500.001 a L. 1.000.000 . . . . » 500

c) Aziende di credito con capitale statutario e riserve — secondo le risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso nel 1935 — superiore a 1 milione:

per il primo milione . . . . » 500
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 10 milioni . . . . » 300
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 100 milioni . . . . » 200
per ogni ulteriore milione o frazione oltre i 100 milioni . . . . » 30

2° *Casse rurali, agrarie, comunali ed Enti ausiliari*:

Casse rurali, agrarie, comunali ed Enti ausiliari aventi depositi al 31 dicembre 1935 e fido concesso durante l'anno 1935 dagli Istituti di credito agrario, per un ammontare complessivo:

fino a L. 50.000		L.	50
da L. 50.001 a L.	100.000	»	100
» » 100.001 » »	250.000	»	200
» » 250.001 » »	500.000	»	350
» » 500.001 » »	1.000.000	»	575
» » 1.000.001 » »	2.000.000	»	850
» » 2.000.001 » »	5.000.000	»	1.200
» » 5.000.001 » »	10.000.000	»	2.300
» » 10.000.001 » »	20.000.000	»	4.400
Minimo assoluto per ciascuna Cassa		»	50

3° *Istituti finanziari*:

a) Istituti finanziari con capitale statutario — secondo le risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso nel 1935 — fino a 1 milione . . L. 400

b) Istituti finanziari con capitale statutario — secondo le risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso nel 1935 — superiore a 1 milione:

per il primo milione . . . . » 400
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 10 milioni . . . . » 100
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 100 milioni . . . . » 50
per ogni ulteriore milione o frazione oltre i 100 milioni . . . . » 25

4° *Commissionari di Borsa e cambia valute*:

a) Ditte e commissionari di Borsa . . . . . L. 300

b) Cambia valute residenti sulle piazze di Bari, Bologna, Bolzano, Brindisi, Domodossola, Firenze, Fiume, Genova, Livorno, Merano, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Siracusa, Torino, Trieste, Venezia e Ventimiglia . » 200

c) Cambia valute residenti su altre piazze . . . » 100

5° *Agenti di cambio*:

Agenti di cambio cui venne accertato un imponibile ai fini della applicazione della imposta di R. M.:

fino a L. 20.000 . . . . L. 50
oltre L. 20.000 . . . . » 100

Dette quote fisse vanno aumentate di una quota proporzionale in ragione dell'1 per cento dell'imponibile accertato agli effetti di cui sopra.

6° *Imprese assicuratrici*:

sull'importo dei premi ed accessori, escluse le tasse, incassati nell'esercizio chiuso nel 1935:

sul primo milione	L.	1 —	per mille
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 10 milioni	»	0,90	» »
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 20 milioni	»	0,80	» »
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 30 milioni	»	0,40	» »
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 50 milioni	»	0,20	» »
per ogni ulteriore milione o frazione fino a 100 milioni	»	0,15	» »
per ogni ulteriore milione o frazione oltre i 100 milioni	»	0,10	» »
Minimo assoluto per ciascuna Impresa	L.	100	

Per la determinazione del contributo integrativo si tiene conto dei premi ed accessori annui, tanto diretti quanto indiretti, per tutti i rami esercitati, avuto riguardo per le imprese estere soltanto ai premi riflettenti il lavoro italiano e per le imprese di pura riassicurazione — sia nazionali che estere — della sola metà dei premi considerati come sopra.

7° *Agenti e sub agenti di assicurazione*:

a) Agenti di assicurazione:

per ciascuna Agenzia gestita in appalto cui vennero liquidate durante l'anno 1935 dalla Compagnia mandante provvigioni lorde ed altri corrispettivi (rappels, sopracommissioni, ecc.):

fino a L. 2.000	L.	15
da L. 2.001 a L. 5.000	»	30
» » 5.001 » » 15.000	»	50
» » 15.001 » » 25.000	»	90
» » 25.001 » » 50.000	»	150
» » 50.001 » » 100.000	»	250
» » 100.001 » » 200.000	»	350
» » 200.001 » » 300.000	»	450
» » 300.001 » » 400.000	»	550
» » 400.001 » » 500.000	»	650
oltre L. 500.000	»	800

b) Sub-agenti di assicurazione:

Contributo in ragione del 0,50 per cento dell'importo delle provvigioni lorde ed altri corrispettivi loro liquidate durante l'anno 1937 da ciascuna Agenzia, con un minimo assoluto a carico di ciascun sub-agente di L. 10.

8° *Esattori e ricevitori delle imposte dirette e concessionari delle tesorerie comunali*:

a) per ciascuna Ricevitoria e Esattoria delle imposte dirette appaltata, con un carico tributario — per l'anno 1935 — fino:

a L. 300.000	L.	50
da oltre L. 300.000 a L. 500.000	»	70
» » » 500.000 » » 1.000.000	»	120
» » » 1.000.000 » » 5.000.000	»	200
» » » 5.000.000 » » 10.000.000	»	300
» » » 10.000.000 » » 50.000.000	»	400
oltre L. 50.000.000	»	2.000

b) per ciascuna Tesoreria comunale appaltata che non sia anche Esattoria o Ricevitoria delle imposte dirette . L. 50

Per carico tributario, agli effetti di cui sopra, si intende l'ammontare complessivo dei ruoli dati in riscossione alle singole Ricevitorie e Esattorie per imposte, tasse, sovrimposte, contributi sindacali, ecc., esclusi gli aggi.

9° *Appaltatori di imposte consumo e tasse affini*:

a) Ditte che gestiscono appalti di imposte consumo in comuni con una popolazione complessiva:

fino a 10.000 abitanti	L.	120
da 10.001 a 20.000 abitanti	»	250
» 20.001 » 30.000 »	»	400
» 30.001 » 40.000 »	»	500
» 40.001 » 50.000 »	»	600
» 50.001 » 100.000 »	»	800
» 100.001 » 200.000 »	»	1.500
» 200.001 » 300.000 »	»	2.500
» 300.001 » 400.000 »	»	3.000
» 400.001 » 500.000 »	»	3.500
» 500.001 » 700.000 »	»	4.000
» 700.001 » 1.000.000 »	»	5.500
» 1.000.001 » 2.000.000 »	»	7.000
oltre 2.000.000 di abitanti	»	10.000

b) Ditte che gestiscono appalti di plateatico in Comuni con una popolazione complessiva:

fino a 10.000 abitanti	L.	60
da 10.001 a 20.000 abitanti	»	100
» 20.001 » 30.000 »	»	150
» 30.001 » 40.000 »	»	250
» 40.001 » 50.000 »	»	300
» 50.001 » 100.000 »	»	400
» 100.001 » 200.000 »	»	600
» 200.001 » 300.000 »	»	900
» 300.001 » 400.000 »	»	1.200
» 400.001 » 500.000 »	»	1.500
» 500.001 » 700.000 »	»	1.800
» 700.001 » 1.000.000 »	»	2.500
oltre 1.000.000 di abitanti	»	5.000

Art. 3.

Il contributo dovuto dai produttori di assicurazione è stabilito per l'anno 1937-XV nella misura del 0,33 per cento dell'importo delle provvigioni comunque liquidate (accreditate o corrisposte) durante l'anno 1937 a ciascun produttore di assicurazione, compresi gli assegni fissi eventualmente corrisposti sotto forma di anticipo sulle provvigioni stesse.

Art. 4.

Il Ministro per le corporazioni può, ove lo ravvisi necessario od opportuno, modificare la misura e le modalità di applicazione del contributo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(1881)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1937-XV.

Applicazione del marchio nazionale, istituito con la legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione delle pesche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, che ha istituito il marchio nazionale di esportazione;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, portante norme integrative della legge predetta;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, portante un'aggiunta all'art. 15 della legge predetta;

Visto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172, che approva il regolamento per l'esecuzione della suindicata legge e del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

L'applicazione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, è estesa all'esportazione delle pesche.

Per tutte le spedizioni per l'estero di tale prodotto è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

Requisiti qualitativi.

I frutti destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, di forma e di aspetto normali in rapporto alla varietà, di giusta maturazione commerciale, esenti da screpolature, da ammaccature, da lesioni, da sostanze estranee e da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e in modo notevole l'aspetto.

Quali requisiti minimi di giusta maturazione commerciale devono considerarsi, il diffuso cambiamento del colorito verde esterno (sbiancatura, voltatura, sfioritura), la perdita di peluria (fatta eccezione per la varietà « Trionfo ») e la perdita di opacità.

I frutti debbono essere ben consistenti per giungere in buono stato sul mercato di destinazione.

È vietata l'esportazione delle pesche conservate in frigorifero che abbiano subito alterazioni nelle loro caratteristiche organolettiche (avvizzimento e alterazione di colore della buccia, deficiente consistenza, scarsa succosità e imbrunimento della polpa, perdita od alterazione di sapore, perdita dell'aroma tipico della pesca).

I frutti contenuti in ogni imballaggio devono essere della stessa varietà e di grado di maturazione commerciale uniforme.

Art. 3.

Qualifiche di selezione.

Debbono essere distinti con la qualifica di « extra » i frutti che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, si presentino ben coloriti in rapporto alle caratteristiche della varietà e della zona di produzione ed immuni da difetti che ne pregiudichino l'aspetto.

Debbono essere esportati senza alcuna qualifica i frutti che, pur possedendo i requisiti minimi di cui all'art. 2, non possono essere qualificati « extra ».

Art. 4.

Categorie di calibrazione.

Salvo quanto previsto al successivo terzo comma è vietata l'esportazione dei frutti di circonferenza inferiore ai 16 centimetri, intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

I frutti devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

con circonferenza superiore ai 25 cm.: distinguibile con le lettere *AAA*;

con circonferenza da 23 a 25 cm.: distinguibile con le lettere *AA*;

con circonferenza da 21 a 23 cm.: distinguibile con la lettera *A*;

con circonferenza da 19 a 21 cm.: distinguibile con la lettera *B*;

con circonferenza da 17,5 a 19 cm.: distinguibile con la lettera *C*;

con circonferenza da 16 a 17,5 cm.: distinguibile con la lettera *D*.

È ammessa una categoria supplementare, da 15 a 16 cm. di circonferenza per i frutti esportati entro il 31 luglio, distinguibile con la lettera *E*.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di una sola delle indicate categorie.

Art. 5.

Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze riferibili al contenuto di ogni imballaggio:

per il prodotto di qualifica « extra » 6 per cento, in numero, di frutti con requisiti qualitativi inferiori a quelli stabiliti all'art. 3 per tale qualifica di selezione ma non inferiore a quelli stabiliti all'art. 2;

per il prodotto senza qualifica, 6 per cento, in numero, di frutti aventi requisiti anche inferiori a quelli stabiliti all'art. 2, fermo però il divieto di spedire frutti affetti da marciume e dal « mal della scatola » esternamente rilevabile;

10 per cento, in numero, di frutti di circonferenza inferiore o superiore di non più di 1 cm. ai limiti fissati per ogni categoria di grossezza all'art. 4, fermo però il divieto di spedire frutti al disotto del limite minimo di circonferenza di cui al terzo comma dello stesso art. 4.

Art. 6.

Imballaggi.

Per l'esportazione delle pesche sono prescritti i seguenti imballaggi:

1) Cassetta chiusa, avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza variabile, e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 8-10, fiancate di un sol pezzo dello spessore di mm. 5, fondo e coperchio di uno o più pezzi longitudinali dello spessore di mm. 5, intervallati al massimo di cm. 3 con listelli trasversali di rinforzo.

È ammesso l'uso dello stesso imballaggio di tipo accatastabile, senza coperchio, con cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3, sporgenti di 3 cm. dai bordi delle fiancate e testate.

2) Cassetta aperta accatastabile, avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39-40, altezza variabile, e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 5, fiancate di uno o due pezzi uguali ben combacianti dello spessore di mm. 8; fondi di più pezzi trasversali accostati, dello spessore di mm. 5, inchiodati sulle fiancate ed un listello longitudinale esterno di rinforzo aggraffato alle testate; 4 cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 4 e sporgenti cm. 3 dal bordo superiore delle fiancate e delle testate; 4 listelli larghi cm. 2 e spessi mm. 8 inchiodati agli angoli del fondo in corrispondenza della sezione triangolare dei 4 cantonali, in modo da rendere possibile l'incastro delle cassette nell'accatastamento.

È ammesso lo stesso imballaggio costruito con testate e fiancate in lamine di legno tranciato, rinforzate ai bordi da due listelli orizzontali esterni larghi 2 cm. e spessi mm. 10

Gli spessori sopra indicati valgono per imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze dure tali spessori devono essere ridotti del 20 per cento e analogamente la larghezza dei lati uguali dei cantonali nelle cassette aperte accatastabili.

La tara per imballaggio e materiali di impacco, non deve superare il 20 per cento del peso lordo nel caso di impacco a un solo strato ed il 15 per cento nel caso di impacco a due o a tre strati.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e inchiodati a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi che rappresentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi su prescritti.

In via transitoria, limitatamente alla campagna 1937, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi diversi da quelli prescritti onde consentire lo smaltimento di eventuali giacenze.

Art. 7.

Impacco.

Nei vari imballaggi i frutti devono essere disposti in strati ordinati e preferibilmente con disposizione « diagonale ».

Non è ammesso l'impacco a più di uno strato delle pesche di categoria *AAA* e *AA;* a più di due strati delle pesche di categoria *A* e *B* e a più di tre strati delle pesche di categoria *C, D,* ed E. Nelle cassette accatastabili è vietato l'impacco ad uno strato dei frutti delle categorie *C, D* ed *E.*

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte ed in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare fra loro uniformi per composizione e qualità. È obbligatorio l'uso di materiale di protezione atto ad evitare danneggiamento dei frutti nell'imballaggio.

I materiali di impacco devono essere nuovi, puliti, asciutti e inodori.

Fatta eccezione per le pesche impaccate nelle cassette accatastabili, è obbligatorio il completo avvolgimento dei frutti in carta velina bianca, tranne i frutti dello strato superiore che possono essere incartati solo per metà. Negli imballaggi ad un solo strato è ammesso di impaccare alternativamente frutti non incartati.

In sostituzione dell'avvolgimento in carta velina è ammesso l'uso di « pirottini » o « bicchierini » di carta, preferibilmente bianchi non traslucidi.

Art. 8.

Indicazioni esterne.

All'esterno di ogni imballaggio contenente pesche per l'esportazione si devono apporre in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) denominazione, sede ed eventualmente marca della ditta esportatrice; potrà essere usata anche la sola marca quando essa sia regolarmente registrata presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stata preventivamente depositata all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

b) prodotto, varietà e zona di produzione quando non coincida con la sede dell'esportatore e facoltativamente l'indicazione di « Polpa bianca » o « Polpa gialla »;

c) qualifica « extra » per il prodotto che ne abbia i requisiti, in caratteri di altezza non inferiore a cm. 2 e di lunghezza non inferiore a cm. 8 complessivamente;

d) categoria di calibrazione;

e) marchio nazionale secondo le prescrizioni di legge.

Tali indicazioni devono figurare tutte raggruppate su di una sola testata, eventualmente in etichetta di carta bene incollata.

Art. 9.

Controllo.

Tutte le spedizioni di pesche dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti stabiliti nel presente decreto.

Detto controllo si effettuerà secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Al controllo provvedono gli ispettori dell'Istituto predetto e, secondo le norme da esso stabilite, il personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia dogana, a seconda dei casi.

Le ditte che intendono effettuare l'esportazione all'estero di pesche devono, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle spedizioni, segnalare al centro di controllo più vicino, tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto, la località precisa in cui trovasi il magazzino di lavorazione della merce.

Non meno di 48 ore prima del carico o dell'imbarco della merce l'esportatore deve far pervenire la richiesta di controllo al centro di controllo più vicino.

La richiesta di controllo può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve specificare per ogni singola spedizione:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce e, in caso di società o consorzio (oltre la denominazione e la sede), il nome, il cognome e il domicilio dei legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore o la società o il consorzio sono iscritti ed il relativo numero d'iscrizione o, in caso di produttore, esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, ai termini degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente incaricata, per conto dell'esportatore della merce, di assistere al controllo;

d) la natura del prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

Qualora la richiesta di controllo sia presentata da uno spedizioniere, alla richiesta stessa deve essere unita la delega scritta dell'esportatore della merce e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita ai termini degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697. La delega dell'esportatore della merce, quando ha carattere permanente, deve essere depositata presso il Centro di controllo competente.

Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta in duplice copia dei colli che intende spedire, suddivisi secondo le varietà, i tipi di imballaggio, le qualifiche di selezione e le categorie di calibrazione.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia il certificato d'ispezione, intestato all'esportatore. Per le spedizioni ferroviarie tale certificato deve allegarsi ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali; per le spedizioni via mare o via ordinaria, il certificato viene consegnato all'esportatore, perchè lo presenti alle autorità doganali all'imbarco o all'uscita del Regno. Una copia della distinta di cui al comma precedente, sarà posta nell'interno del carro insieme con la copia della lettera di vettura prevista dai regolamenti ferroviari.

Le partite di pesche dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedite per l'estero, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fin dal-

l'origine. Tali partite devono quindi aver subìto il controllo alla stazione originaria di partenza.

Per le rispedizioni dai Centri di Bologna, Verona, Padova, Milano, Bolzano ed altri eventualmente ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, il controllo si effettua presso i Centri medesimi.

Le spedizioni per l'Inghilterra devono essere presentate con lettera di vettura internazionale o con lettera di vettura del servizio diretto italo-inglese. Nel primo caso le spedizioni devono essere destinate ad una delle seguenti stazioni: Calais, Boulogne, Dunkerque, Dieppe, Ostende tr., Anvers tr., Zeebrugge tr., Gand tr., Vlissingen tr. e Hoek van Holland tr., da cui deve aver luogo la rispedizione per l'Inghilterra. Nel secondo caso le spedizioni devono essere destinate direttamente a Londra.

È fatto divieto alla stazione di partenza di accettare dal mittente disposizioni supplementari con le quali venga richiesta una modifica al contratto di trasporto per quanto riguarda la destinazione.

Nessuna responsabilità può però far carico all'Amministrazione ferroviaria per l'eventuale accettazione di pieghi a disposizione in contrasto con le presenti norme.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, le partite di pesche devono essere dichiarate, anche nel caso di spedizioni miste, con la precisa loro denominazione. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione della quantità di pesche e, nel caso di spedizioni miste, anche della specie e della quantità degli altri prodotti.

Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione o la rispedizione all'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno, di qualunque partita di pesche che non sia accompagnata dal certificato di ispezione o per la quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 10.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme portate dal presente decreto sono punite ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e delle disposizioni che ad esso fanno seguito.

Art. 11.

Il decreto Ministeriale 14 maggio 1935-XIII è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle pesche.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Piemonte	Alba
Liguria	Albenga Andora Ventimiglia
Lombardia	Milano
Veneto	Verona Mogliano Noale Venezia-Mestre Padova Monselice
Venezia Giulia	Trieste
Emilia	Bologna Modena Imola Massalombarda Lugo Cesena
Toscana	Pisa
Campania	Napoli
Puglie	Bari

Per le spedizioni dalle suddette zone le richieste di controllo dovranno essere fatte pervenire al centro più vicino alla stazione di partenza della merce, tra quelli indicati.

Per spedizioni di pesche da zone non comprese nella presente tabella, la richiesta di controllo deve essere indirizzata all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, via Torino, 107, Roma.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1882)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1937-XV.

Applicazione del marchio nazionale, istituito con la legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione delle susine.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, portante norme integrative della legge predetta;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, portante una aggiunta all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2172, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge predetta e del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

L'applicazione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, è estesa all'esportazione delle susine.

Per tutte le spedizioni per l'estero di tale prodotto è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

Requisiti qualitativi.

I frutti destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, commercialmente maturi, esenti da lesioni e screpolature non cicatrizzate, da sostanze estranee e da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e in modo grave l'aspetto.

I frutti debbono essere sufficientemente consistenti per giungere in buono stato sul mercato di destinazione.

È vietata l'esportazione di susine conservate in frigorifero che abbiano subito alterazioni nelle loro caratteristiche organolettiche e di resistenza.

I frutti contenuti in ogni imballaggio devono essere della stessa varietà e di grado di maturazione commercialmente uniforme.

Art. 3.

Qualifiche di selezione.

Debbono essere distinti con la qualifica « extra » i frutti che oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, si presentino di forma regolare, ben coloriti in rapporto alle caratteristiche della varietà, con sufficiente pruina per le varietà che le comportino ed immuni da difetti che ne pregiudichino sensibilmente l'aspetto.

Debbono essere esportati senza alcuna qualifica i frutti che, pur possedendo i requisiti minimi di cui all'art. 2, non possono essere qualificati « extra ».

Art. 4.

Categorie di calibrazione.

È vietata la esportazione dei frutti di circonferenza inferiore ai 9 centimetri, per il prodotto di forma tondeggiante e di 8 centimetri per quello di forma oblunga; per le susine Mirabolane e Regina Claudia verdi tali limiti sono ridotti rispettivamente a cm. 6 e cm. 7.

Dalla qualifica « extra » sono esclusi i frutti di circonferenza inferiore a cm. 12 se di forma tondeggiante e a cm. 10,5 se di forma oblunga.

I frutti devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

con circonferenza superiore ai 17 cm.: distinguibile con le lettere *AAA*;

con circonferenza da 15 a 17 cm.: distinguibile con le lettere *AA*;

con circonferenza da 13,5 a 15 cm.: distinguibile con la lettera *A*;

con circonferenza da 12 a 13,5 cm.: distinguibile con la lettera *B*;

con circonferenza da 10,5 a 12 cm.: distinguibile con la lettera *C*;

con circonferenza da 9 a 10,5 cm.: distinguibile con la lettera *D*;

con circonferenza inferiore a 9 cm.: distinguibile con la lettera *E*.

I frutti delle categorie *D* ed *E* sono esclusi dalla qualifica « extra ».

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di una sola delle indicate categorie.

Art. 5.

Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze riferibili al contenuto di ogni imballaggio:

per prodotto di qualifica « extra », 6 %, in numero, di frutti con requisiti qualitativi inferiori a quelli stabiliti all'art. 3 per tale qualifica di selezione ma non inferiori a quelli stabiliti all'art. 2;

per il prodotto senza qualifica, 6 %, in numero, di frutti con requisiti anche inferiori a quelli stabiliti all'art. 2 fermo però il divieto di spedire frutti affetti da marciume;

10 %, in numero, di frutti di circonferenza inferiore o superiore di non più di mezzo centimetro ai limiti fissati per ogni categoria di grossezza all'art. 4, fermo però il divieto di spedire frutti al disotto del limite minimo di circonferenza di cui al primo e secondo comma dell'art. 4.

Art. 6.

Imballaggi.

Per l'esportazione delle susine sono prescritti i seguenti imballaggi:

1) Cassetta chiusa, avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza variabile e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 8-10, fiancate di un sol pezzo dello spessore di mm. 5, fondo e coperchio di più pezzi longitudinali, larghi non meno di 3 cm., dello spessore di mm. 5, intervallati al massimo di 3 cm., con listelli trasversali di rinforzo; tara massima 20 % del peso lordo nel caso di impacco ad un solo strato e 15 % nel caso di impacco a più strati.

L'uso della cassetta chiusa è vietato per l'esportazione di susine non di qualifica « extra ».

È ammesso l'uso dello stesso imballaggio di tipo accatastabile, senza coperchio, con cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3, sporgenti di 3 cm. dai bordi delle fiancate e testate.

2) Cassetta aperta accatastabile, avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39-40, altezza massima cm. 11 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 5, fiancate di uno o due pezzi uguali ben combacianti dello spessore di mm. 8; fondo di più pezzi trasversali accostati, dello spessore di mm. 5 inchiodati sulle fiancate ed un listello longitudinale esterno di rinforzo aggraffato alle testate; 4 cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 4 e sporgenti cm. 3 dal bordo superiore delle fiancate e delle testate; 4 listelli larghi cm. 2 e spessi mm. 8 inchiodati agli angoli del fondo in corrispondenza della sezione triangolare dei quattro cantonali, in modo da rendere possibile l'incastro delle cassette nell'accatastamento; tara massima 15 % del peso lordo.

È ammesso lo stesso imballaggio costruito con testate e fiancate in lamine di legno tranciato, rinforzate ai bordi da due listelli orizzontali esterni larghi 2 cm. e spessi mm. 10.

3) Paniere con manico, delle dimensioni interne di centimetri 50 × 20 × 16, costruito con fondo e pareti di lamine di legno tranciato, intrecciate, rinforzato da due telai esterni di listelli segati larghi 2 cm. e spessi mm. 10 e da 4 cantonali interni a sezione triangolare con lati uguali di cm. 2,5 tara massima 10 % del peso lordo.

4) Cestello con manico, di legno tranciato o di vimini del contenuto netto minimo di kg. 3,5 e massimo di kg. 4 e tara massima del 15 % del peso lordo.

Gli spessori sopra indicati valgono per imballaggi costruiti in pioppo, in abete ed altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze dure tali spessori devono essere ridotti del 20 % e analogamente la larghezza dei lati uguali dei cantonali nelle cassette aperte accatastabili e nel paniere.

Nella tara massima su indicata per ogni imballaggio vanno compresi i materiali d'impacco.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi ed inchiodati a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi che rappresentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi su prescritti.

In via transitoria, limitatamente alla campagna 1937, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi diversi da quelli prescritti onde consentire lo smaltimento di eventuali giacenze.

Art. 7.

Impacco.

Le susine con qualifica « extra » devono essere impaccate a strati ordinati e preferibilmente con disposizione « diagonale ».

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare tra loro uniformi per composizione e qualità.

È obbligatorio l'uso di materiale di protezione atto ad evitare danneggiamento dei frutti nell'imballaggio.

I materiali d'impacco devono essere nuovi, puliti, asciutti e inodori.

Art. 8.

Indicazioni esterne.

All'esterno di ogni imballaggio contenente susine per la esportazione si devono apporre, in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) denominazione, sede ed eventualmente marca della ditta esportatrice; potrà essere usata anche la sola marca quando essa sia regolarmente registrata presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stata preventivamente depositata all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

b) prodotto, varietà e zona di produzione quando non coincida con la sede dell'esportatore;

c) qualifica di « extra » per il prodotto che ne abbia i requisiti, in caratteri di altezza non inferiore a cm. 2 e di lunghezza non inferiore a cm. 8 complessivamente;

d) categoria di calibrazione;

e) marchio nazionale secondo le prescrizioni di legge.

Tali indicazioni devono figurare tutte raggruppate su di una sola testata, eventualmente in etichetta di carta ben incollata.

Art. 9.

Controllo.

Tutte le spedizioni di susine dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente decreto.

Detto controllo si effettuerà secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Al controllo provvedono gli ispettori dell'Istituto predetto e, secondo le norme da esso stabilite, il personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia dogana, a seconda dei casi.

Le ditte che intendono effettuare l'esportazione all'estero di susine devono, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle spedizioni, segnalare al centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto, la località precisa in cui trovasi il magazzino di lavorazione della merce.

Non meno di 48 ore prima del carico o dell'imbarco della merce l'esportatore deve far pervenire la richiesta di controllo al centro di controllo più vicino.

La richiesta di controllo può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve specificare per ogni singola spedizione:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce e, in caso di società o consorzio (oltre la denominazione e la sede) il nome, il cognome e il domicilio dei legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore o la società o il consorzio sono iscritti ed il relativo numero d'iscrizione o, in caso di produttore, esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, ai termini degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente incaricata, per conto dell'esportatore della merce, di assistere al controllo;

d) la natura del prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

Qualora la richiesta di controllo sia presentata da uno spedizioniere, alla richiesta stessa deve essere unita la delega scritta dall'esportatore della merce e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita ai termini degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697. La delega dell'esportatore della merce, quando ha carattere permanente, deve essere depositata presso il centro di controllo competente.

Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo, lo esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta in duplice copia dei colli che intende spedire, suddivisi secondo la varietà, i tipi di imballaggio, la qualifica di selezione e le categorie di calibrazione.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia il certificato d'ispezione, intestato all'esportatore. Per le spedizioni ferroviarie tale certificato deve allegarsi ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali; per le spedizioni via mare o via ordinaria, il certificato viene consegnato all'esportatore, perchè lo presenti alle autorità doganali all'imbarco o all'uscita dal Regno. Una copia della distinta di cui al comma precedente, sarà posta nell'interno del carro insieme con la copia della lettera di vettura prevista dai regolamenti ferroviari.

Le partite di susine dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedite all'estero, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fin dall'origine. Tali partite devono quindi aver subìto il controllo alla stazione originaria di partenza.

Per le spedizioni dai centri di Bologna, Verona, Padova, Milano, Bolzano ed eventualmente altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, il controllo si effettua presso i centri medesimi.

Le spedizioni per l'Inghilterra devono essere presentate con lettera di vettura internazionale o con lettera di vettura del servizio diretto italo-inglese. Nel primo caso le spedizioni devono essere destinate ad una delle seguenti stazioni: Calais, Boulogne, Dunkerque, Dieppe, Ostende tr., Anvers tr., Zeebrugge tr., Gand tr., Vlissingen tr. e Hoek van Holland tr., da cui deve aver luogo la rispedizione per l'Inghilterra. Nel secondo caso le spedizioni devono essere destinate direttamente a Londra.

È fatto divieto alla stazione di partenza di accettare dal mittente disposizioni supplementari con le quali venga richiesta una modifica al contratto di trasporto per quanto riguarda la destinazione.

Nessuna responsabilità può però far carico all'Amministrazione ferroviaria per l'eventuale accettazione di pieghi a disposizione in contrasto con le presenti norme.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Ai termini dell'art. 2 del R. decreto 18 marzo 1929, n. 500, le partite di susine devono essere dichiarate anche nel caso di spedizioni miste, con la precisa loro denominazione. Tale dichiarazione deve contenere indicazione della quantità di susine e, nel caso di spedizioni miste anche della specie e della quantità, degli altri prodotti.

Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione o la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno, di qualunque partita di susine che non sia accompagnata da certificato di ispezione e per la quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 10.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme portate dal presente decreto sono punite ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e delle disposizioni che ad essa fanno seguito.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle susine.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Liguria	Albenga
Lombardia	Milano
Veneto	Verona
Emilia	Bologna
	Modena
	Imola
	Massalombarda
	Lugo
	Faenza
	Cesena
Toscana	Pisa
Campania	Napoli

Per le spedizioni dalle suddette zone le richieste di controllo dovranno essere fatte pervenire al centro più vicino alla stazione di partenza della merce, tra quelli indicati.

Per spedizioni di susine da zone non comprese nella presente tabella, la richiesta di controllo deve essere indirizzata all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, via Torino, 107, Roma.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1883)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1937-XV.

Applicazione del marchio nazionale, istituito con la legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione dell'uva da tavola.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, portante norme integrative della legge predetta;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, portante una aggiunta all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2172, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge predetta e del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

L'applicazione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, è estesa all'esportazione dell'uva da tavola.

Per tutte le spedizioni per l'estero di tale prodotto è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

Requisiti qualitativi.

L'uva destinata all'esportazione deve essere costituita da grappoli interi, di peso non inferiore a gr. 100 e con acini maturi, bene attaccati al graspo, sani, puliti, asciutti, tur-

gidi, esenti da screpolature, da lesioni, da sostanze estranee e da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza e la commestibilità e di circonferenza non inferiore a cm. 3 per il prodotto esportato fino a tutto il 15 agosto ed a cm. 3,5 per il prodotto esportato dopo tale data.

I grappoli contenuti in ogni imballaggio devono essere della stessa varietà.

Per circonferenza va intesa quella della sezione massima normale all'asse dell'acino.

Art. 3.

Qualifiche di selezione.

Deve essere distinta con la qualifica « extra » l'uva che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, si presenti a grappoli ben sviluppati, del peso minimo di 150 gr., naturalmente spargoli o diradati, con acini di buona colorazione in rapporto alla varietà, di sviluppo commercialmente uniforme, immuni da difetti che ne pregiudichino sensibilmente l'aspetto e di circonferenza non inferiore a cm. 4 per le uve esportate fino a tutto il 15 agosto e a cm. 4,5 per le uve esportate dopo tale data.

Deve essere esportata senza alcuna qualifica l'uva che, pur possedendo i requisiti minimi di cui all'art. 2, non possa essere qualificata « extra ».

Art. 4.

Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze riferibili ad ogni grappolo:

per il prodotto di qualifica « extra », 10 per cento di acini con requisiti inferiori a quelli stabiliti all'art. 3 per tale qualifica di selezione ma non inferiori a quelli stabiliti all'art. 2;

per il prodotto senza qualifica, 10 per cento di acini con requisiti anche inferiori a quelli stabiliti all'art. 2, fermo il divieto di spedire grappoli con acini lesionati o affetti da marciume;

10 per cento di acini di circonferenza inferiore ai limiti minimi prescritti negli articoli 2 e 3.

Art. 5.

Imballaggi.

Per l'esportazione dell'uva sono prescritti i seguenti imballaggi:

1) Cassetta aperta accatastabile, avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 10 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 10, fiancate di un sol pezzo dello spessore di mm. 5, fondo di più pezzi accostati, chiodati alle testate, dello spessore di mm. 5, con un listello trasversale di rinforzo aggraffato alle fiancate; 4 cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3 sporgenti di 3-4 cm. dai bordi delle fiancate e testate; 4 listellini inchiodati agli angoli del fondo in corrispondenza della sezione triangolare dei quattro cantonali, in modo da rendere possibile l'incastro delle cassette nell'accatastamento; tara massima 15 % del peso lordo.

Tale imballaggio può anche essere costruito con pareti in lamine di legno tranciato, rinforzate ai bordi da due listelli orizzontali esterni larghi cm. 2 e spessi mm. 10.

2) Gabbietta troncopiramidale chiusa, avente le seguenti dimensioni interne: superiori cm. 46×28, inferiori cm. 34×16, altezza cm. 17; fiancate e testate formate di due listelli orizzontali dello spessore di mm. 8 e di listelli verticali dello spessore di mm. 5; fondo di tavolette combacianti dello spessore di mm. 5; coperchio di cinque listelli longitudinali e di tre listelli trasversali larghi cm. 3 e dello spessore di mm. 5; tara massima 15 % del peso lordo.

L'uso della gabbietta troncopiramidale chiusa è vietata per l'esportazione dell'uva di qualifica « extra ».

3) Paniere con manico, delle dimensioni interne di cm. 50×20×16 costruito con fondo e pareti di lamine di legno tranciato intrecciate, rinforzato da due telai esterni di listelli segati larghi cm. 2 e dello spessore di mm. 10 e da 4 cantonali interni a sezione triangolare con lati uguali di cm. 2,5; tara massima 10 % del peso lordo.

4) Cestello con manico, di legno tranciato o di vimini, del contenuto netto minimo di Kg. 4 e massimo di Kg. 4,5; tara massima 15 % del peso lordo.

Gli spessori indicati valgono per imballaggi costruiti in pioppo, in abete ed altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio ed altre essenze dure, tali spessori devono essere ridotti del 20 % ed analogamente la larghezza dei lati uguali dei cantonali nelle cassette aperte accatastabili e nel paniere.

Nella tara massima suindicata per ogni imballaggio vanno compresi i materiali d'impacco.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi ed inchiodati a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi che rappresentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi su prescritti.

In via transitoria, limitatamente alla campagna 1937, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi diversi da quelli prescritti onde consentire lo smaltimento di eventuali giacenze.

Art. 6.

Impacco.

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte ed in modo da occupare completamente con i grappoli la capacità dell'imballaggio. I vari strati devono risultare fra loro uniformi per composizione e qualità. Non sono ammesse spezzettature di grappoli ed acini staccati.

E' obbligatorio l'uso di materiale di protezione atto ad evitare il danneggiamento dell'uva nell'imballaggio.

I materiali d'impacco devono essere nuovi, puliti, asciutti e inodori.

Art. 7.

Indicazioni esterne.

All'esterno di ogni imballaggio contenente uva da tavola per l'esportazione si devono apporre, in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) denominazione, sede ed eventualmente marca della ditta esportatrice; potrà essere usata anche la sola marca quando essa sia regolarmente registrata presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stata preventivamente depositata all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

b) prodotto, varietà e zona di produzione quando non coincida con la sede dell'esportatore;

c) qualifica « extra » per il prodotto che ne abbia i requisiti, in caratteri di altezza non inferiore a cm. 2, e di lunghezza non inferiore a cm. 8 complessivamente;

d) marchio nazionale secondo le prescrizioni di legge.

Tali indicazioni devono figurare tutte raggruppate su di una sola testata, eventualmente in etichetta di carta bene incollata.

Art. 8.

Controllo.

Tutte le spedizioni di uva da tavola dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente decreto.

Detto controllo si effettuerà secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Al controllo provvedono gli ispettori dell'Istituto predetto e, secondo le norme da esso stabilite, il personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia Dogana, a seconda dei casi.

Le ditte che intendono effettuare l'esportazione all'estero di uva da tavola devono, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle spedizioni, segnalare al centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto, la località precisa in cui trovasi il magazzino di lavorazione della merce.

Non meno di 48 ore prima del carico o dell'imbarco della merce l'esportatore deve far pervenire la richiesta di controllo al centro di controllo più vicino.

La richiesta di controllo può essere fatta, in casi eccezionali, a termine abbreviato, ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve specificare per ogni singola spedizione:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce e, in caso di società o consorzio (oltre la denominazione e la sede) il nome, il cognome e il domicilio dei legali rappresentanti;

d) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore o la società o il consorzio sono iscritti ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, ai termini degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente incaricata, per conto dell'esportatore della merce, di assistere al controllo;

d) la natura del prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

Qualora la richiesta di controllo sia presentata da uno spedizioniere, alla richiesta stessa deve essere unita la delega scritta dell'esportatore della merce e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita ai termini degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697. La delega dell'esportatore della merce, quando ha carattere permanente, deve essere depositata presso il centro di controllo competente.

Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta in duplice copia dei colli che intende spedire, suddivisi secondo la varietà, i tipi d'imballaggio, la qualifica di selezione e le categorie di calibrazione.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia il certificato di ispezione, intestato all'esportatore. Per le spedizioni ferroviarie tale certificato deve allegarsi ai documenti di iaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie o doganali; per le spedizioni via mare o via ordinaria, il certificato viene consegnato all'esportatore, perchè lo presenti alle autorità doganali all'imbarco o all'uscita dal Regno. Una copia della distinta di cui al comma precedente, sarà posta nell'interno del carro insieme con la copia della lettera di vettura prevista dai regolamenti ferroviari.

Le partite di uva dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedite per l'estero, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fin dall'origine. Tali partite devono quindi aver subito il controllo alla stazione originaria di partenza.

Per le rispedizioni dai centri di Bologna, Verona, Padova, Milano, Bolzano ed altri eventualmente ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, il controllo si effettua presso i centri medesimi.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Ai termini dell'art. 2 del R. decreto 18 marzo 1929, n. 500, le partite di uva da tavola devono essere dichiarate, anche nel caso di spedizioni miste, con la precisa loro qualifica. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione della quantità di uva e, nel caso di spedizioni miste, anche della specie e della quantità degli altri prodotti.

Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione o la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno di qualunque partita di uva che non sia accompagnata dal certificato di ispezione o per la quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 9.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme portate dal presente decreto sono punite ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1272 e delle disposizioni che ad essa fanno seguito.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione dell'uva da tavola.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Lombardia	Milano
Veneto	Verona
Venezia Tridentina	Bolzano Trento
Emilia	Modena Bologna Massalombarda
Toscana	Pisa
Marche	Porto d'Ascoli
Abruzzi	Ortona
Molise	Isernia
Campania	Napoli
Puglie	Bisceglie
Calabria	Reggio Calabria
Sicilia	Messina

Per le spedizioni dalle suddette zone le richieste di controllo dovranno essere fatte pervenire al centro più vicino alla stazione di partenza della merce, tra quelli indicati.

Per spedizioni di uva da zone non comprese nella presente tabella, la richiesta di controllo deve essere indirizzata all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, via Torino, 107, Roma.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1884)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124

Media dei cambi e dei titoli

dell'8 giugno 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,75
Francia (Franco)	84,65
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,80
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,23
Danimarca (Corona)	4,1855
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7105
Olanda (Fiorino)	10,4485
Polonia (Zloty)	359,75
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8335
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,50
Id. 3,50 % (1902)	71,425
Id. 3,00 % (Lordo)	53,20
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,275
Rendita 5 % (1935)	93,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,25
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,675
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,925
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,85
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,025

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 29 maggio 1937 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Fusillo Onofrio, residente nel comune di Noci, distretto notarile di Bari, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 10 giugno 1937 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 1° giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(1759)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 29 maggio 1937 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Aceti Vincenzo, residente nel comune di Trebisacce, distretto notarile di Castrovillari è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 13 giugno 1937, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 1° giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(1760)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazioni di marchi d'identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi d'identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Fontana Domenica di Roma, e contrassegnati col n. 37, sono stati deformati.

(1762)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, in applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi d'identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Fontana e Morandini di Milano e contrassegnati col n. 111, sono stati deformati.

(1763)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi d'identificazione per metalli presiosi, appartenenti alla ditta Martinoli Carlo di Milano, e contrassegnati col n. 113, sono stati deformati.

(1764)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi d'identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Argenterie d'Ivrea G. Diatto, e contrassegnati col n. 1, sono stati deformati.

(1765)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni dei confini territoriali del Consorzio di miglioramento fondiario per la strada interpoderale « torrente Froda località Litta - Piva e Pianezzi » (Varese).

Con R. decreto 3 aprile 1937, n. 1536, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1937, reg. n. 8, foglio n. 121, sono stati modificati i confini territoriali del Consorzio di miglioramento fondiario per la strada interpoderale dal torrente Froda alle località Litta-Piva e Pianezzi, con sede in Castelvaccana (Varese), stralciando dall'attuale comprensorio consorziale i terreni nei quali, per mancanza di mezzi finanziari, non è stato possibile eseguire i lavori originariamente previsti.

(1766)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA.

Bollettino bimensile del bestiame n. 7
dal 1° al 15 aprile 1937 - Anno XV.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Aosta	Agliè	B	—	1
Arezzo	Bucine	B	1	—
Asti	Scandeluzza	B	—	1
Bari	Bari	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	3
Id.	Capriano Azzano	B	—	1
Id.	Poncarale Flero	B	—	1
Brindisi	Ostuni	E	—	1
Chieti	Fara Filiorum Petri	O	—	1
Id.	Palmoli	B	—	1
Id.	Id.	C	—	1
Cosenza	Fiumefreddo Bruzio	B	1	—
Id.	San Martino di Finita	B	—	1
Cuneo	Guarene	B	—	1
Firenze	Fucecchio	B	—	1
Frosinone	Anagni	S	—	1
Id.	Ripi	O	—	1
Milano	Caselle Lurani	B	1	—
Id.	Castano Primo	B	—	1
Novara	Romentino	B	—	1
Id.	Trecate	B	—	1
Nuoro	Bitti	O	—	1
Padova	Rovolon	B	1	—
Parma	Collecchio	B	—	1
Pistoia	Pescia	B	—	1
Salerno	Cetara	B	—	1
Id.	Tramonti	B	—	1
Taranto	Ginosa	C	—	1
Torino	Rivarolo Canavese	B	—	1
Id.	Rivoli	B	—	1
			4	28

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Chieti	Tollo	B	—	1
Cosenza	Terranova di Sibari	B	1	—
Pesaro	Montebaroccio	B	—	1
			1	2

Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Oviglio	B	1	—
Id.	Valenza	B	1	—
Brescia	Calcinato	B	1	—
Id.	Mazzano	B	1	—
Id.	Urago d'Oglio	B	1	1
Genova	Lavagna	B	1	—
Lucca	Massarosa	B	1	—
Macerata	San Severino Marche	B	1	—
Milano	Merlino	B	1	—
Id.	Paderno Dugnano	B	—	1
Id.	Santo Stefano Lodig.	B	1	—
Id.	Truccazzano	B	1	1
Novara	Domodossola	B	—	1
Pavia	Pizzale	B	1	—
Id.	Semiana	B	—	1

Segue: *Afta Epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Pavia	Vidigulfo	B	—	1
Pesaro Urbino	Fano	B	—	1
Id.	Montelarocco	B	2	—
Id.	Monteciccardo	B	1	—
Piacenza	Piacenza	B	—	1
Sondrio	Andalo	B	—	2
			15	10

Malrossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Monsampaolo	S	—	1
Cosenza	Acri	S	1	—
Id.	Aiello Calabro	S	1	—
Id.	Lungro	S	—	1
Id.	San Martino di Finita	S	—	1
Fiume	Fiume	S	—	1
Siena	Poggibonsi	S	1	—
Teramo	Mosciano Sant'Angelo	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	2
Trento	Egna	S	—	1
Udine	Bagnaria Arsa	S	—	1
Id.	Zoppola	S	—	1
Vicenza	San Germano dei Berici	S	—	2
			3	12

Peste e setticimia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	S	9	—
Id.	Cortona	S	2	3
Belluno	Sospirolo	S	—	1
Bergamo	Bergamo	S	—	1
Bologna	Bologna	S	—	1
Cremona	Casalmaggiore	S	—	1
Forlì	Cesena	S	1	—
Id.	Forlimpopoli	S	—	1
Macerata	Camerino	S	—	1
Id.	Macerata	S	1	1
Id.	Matelica	S	—	1
Milano	Nerviano	S	1	—
Novara	Novara	S	3	—
Id.	Carpignano Sesia	S	1	—
Nuoro	Osidda	S	—	4
Padova	Abano	S	—	1
Id.	San Pietro in Gù	S	2	—
Parma	Mezzani	S	1	—
Id.	Noceto	S	1	—
Id.	Sala Baganza	S	—	1
Perugia	Masciano	S	1	—
Id.	Perugia	S	—	2
Id.	Trevi	S	—	2
Piacenza	Piacenza	S	1	—
Id.	Vigolzone	S	—	1
Pistoia	Agliana	S	1	—
Id.	Pistoia	S	2	1
Reggio nell'Emilia	Carpineti	S	—	2
Id.	Scandiano	S	—	1
Id.	Gualtieri	S	—	1
Roma	Roma	S	4	—
Rovigo	Bergantino	S	1	1
Id.	Porto Tolle	S	1	1
Sassari	Villanova	S	—	1
Siena	Castelnuovo Berardenga	S	1	—
Id.	Radda in Chianti	S	1	—
Id.	Radicondoli	S	1	—
Id.	Siena	S	1	—
Teramo	Atri	S	—	2
Udine	Spilimbergo	S	—	1
Id.	Codroipo	S	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Peste e setticimia dei suini			
Udine	Codroipo	S	2	—
Id.	Coseano	S	2	1
Id.	Udine	S	—	2
Verona	Legnago	S	—	1
Vicenza	Brendola	S	—	1
Id.	Costabissara	S	—	1
			41	41
	Morva.			
Genova	Genova	E	1	—
Lecce	Minervino di Lecce	E	—	1
Roma	Roma	E	1	—
			2	1
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Agrigento	E	4	—
Id.	Aragona	E	—	4
Id.	Raffadali	E	1	—
Avellino	Serino	E	—	1
Id.	Solofra	E	—	1
Bari	Bisceglie	E	1	—
Id.	Andria	E	—	2
Id.	Terlizzi	E	1	—
Caltanissetta	Campofranco	E	1	—
Id.	Vallelunga	E	5	—
Campobasso	Casacalenda	E	—	1
Catania	Caltagirone	E	2	—
Id.	Mascali	E	—	1
Id.	Mascalucia	E	1	—
Imperia	Imperia	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	9	—
Id.	Baucina	E	—	1
Id.	Belmonte	E	4	—
Id.	Bolognetta	E	5	—
Id.	Carini	E	20	—
Id.	Casteldaccia	E	2	1
Id.	Ficarazzi	E	—	1
Id.	Lercara	E	—	1
Id.	Partinico	E	2	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	—	2
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Eboli	E	2	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	San Severino	E	2	—
Id.	Serre	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	9	—
Id.	Calatafimi	E	3	2
Id.	Castellam. del Golfo	E	4	—
Id.	Partanna	E	1	—
Id.	Salemi	E	1	—
Id.	Trapani	E	1	—
			86	18
	Rabbia.			
Imperia	Ventimiglia	Can	1	1
Id.	Imperia	Can	—	1
Salerno	Pellezzano	Can	—	1
Id.	Pontecagnano	Can	—	1
Id.	Salerno	Can	—	1
			1	5

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Rogna.			
Campobasso	Baranello	E	4	—
Id.	Pescopennataro	O	117	—
Id.	San Pietro Avellana	O	13	—
Firenze	Greve	O	11	—
Frosinone	Amaseno	O	2	—
Id.	Casalattico	O	10	—
Imperia	San Remo	O	1	—
Macerata	Esanatoglia	O	1	—
Perugia	Gualdo Tadino	O	—	1
Id.	Perugia	O	—	2
Terni	Calvi Umbria	O	1	1
Roma	Roma	O	3	1
Salerno	Contursi	O	1	—
Id.	Postiglione	O	1	—
Id.	Sala Consilina	O	—	1
Id.	Sanza	O	9	—
Id.	Sicignano degli Alburni	O	4	—
Taranto	Castellaneta	O	1	—
			179	6
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Agrigento	Licata	O	1	—
Id.	Santo Stefano Quisquina	O C	—	2
Brindisi	Francavilla Fontana	O	—	2
Catania	Vizzini	O	1	—
Roma	Roma	O	3	—
			5	4
	Aborto Epizootico.			
Belluno	Mel	B	—	9
Bologna	Crevalcore	B	3	—
Id.	Zola Predosa	B	4	2
Id.	Casalecchio Reno	B	2	—
Id.	Anzola Emilia	B	2	—
Id.	San Pietro Casale	B	1	—
Id.	Calderara di Reno	B	2	—
Id.	Granarolo Emilia	B	1	—
Id.	Ozzano Emilia	B	2	1
Id.	Baricella	B	—	1
Id.	Castelmaggiore	B	—	1
Bolzano	Lana	B	2	—
Ferrara	Ferrara	B	—	3
Id.	Formignana	B	—	1
Firenze	Fucecchio	B	2	—
Grosseto	Grosseto	B	2	—
Gorizia	Canale d'Isonzo	B	—	1
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Bannio Anzino	B	4	—
Id.	Briona	B	—	1
Id.	Cannobio	B	1	—
Id.	Calasca Castiglione	B	6	—
Id.	Casalvolone	B	2	—
Id.	Piedimulera	B	2	—
Id.	Sozzago	B	—	1
Id.	Vanzone San Carlo	B	2	—
Padova	Camposampiero	B	—	1
Id.	Megliadino San Vitale	B	—	1
Id.	Mestrino	B	—	1
Parma	Felino	B	1	—
Id.	Fidenza	B	2	—
Id.	Mezzani	B	1	—
Id.	Monchio	B	1	—
Id.	Noceto	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Aborto epizootico.*				
Piacenza	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Monticelli	B	2	—
Id.	Piacenza	B	1	1
Ravenna	Cervia	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Bagnolo	B	2	—
Id.	Gattatico	B	1	—
Id.	Gualtieri	B	2	—
Id.	Campegine	B	2	—
Id.	Montecchio	B	1	—
Id.	Casina	B	1	—
Id.	Cavriago	B	1	—
Id.	Poviglio	B	—	2
Roma	Roma	B	4	—
Rovigo	Loreo	B	—	2
Id.	Taglio di Po	B	2	—
Sondrio	Lovero	B	4	2
Trento	Folgaria	B	—	1
Treviso	Cordignano	B	1	—
Udine	Fiume Veneto	B	—	1
Id.	Manzano	B	1	—
Venezia	Annone Veneto	B	1	—
Id.	Caorle	B	2	—
Id.	Chioggia	O	1	—
Id.	Cona	B	—	1
Id.	Marcon	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Torre di Mosto	B	2	—
Verona	Valeggio sul Mincio	B	—	1
Id.	Verona	B	1	—
			85	35
Tubercolosi bovina				
Bari	Andria	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	—	3
Brindisi	Francavilla Fontana	B	—	1
Massa Carrara	Carrara	B	—	1
Modena	Carpi	B	—	1
Id.	Formigine	B	—	2
Id.	Sassuolo	B	—	1
Roma	Roma	B	2	—
Udine	Codroipo	B	1	—
			4	9
Diarrea dei vitelli.				
Ascoli Piceno	Comunanza del Littorio	B	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	B	1	—
			2	—
Difterite aviaria.				
Gorizia	Sambasso	P	—	1
			—	1

(1674)

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Colera dei polli.				
Imperia	San Remo	P	—	3
Padova	San Giorgio delle Pertiche	P	1	—
Ravenna	Ravenna	P	—	1
Treviso	Oderzo	P	—	1
			1	5
Setticimia emorragica dei bovini.				
Firenze	Sesto	B	1	—
Padova	Legnaro	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Cavriago	B	—	1
Id.	Correggio	B	—	2
Id.	Albinea	B	—	1
			2	4
Barbone bufalino				
Salerno	Eboli	Buf	1	3
			1	3

RIEPILOGO

dal 1° al 15 aprile 1937-XV - N. 7.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattia)	Numero dei comuni (con casi di malattia)	Numero delle località (con casi di malattia)
1	Carbonchio ematico	20	29	32
2	Carbonchio sintomatico	3	3	3
3	Afta epizootica	11	21	25
4	Malrossino dei suini	8	13	15
5	Peste e setticimia dei suini	24	45	82
6	Morva	3	3	3
7	Farcino criptococcico	10	37	104
8	Rabbia	2	5	6
9	Rogna	10	18	185
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	5	9
11	Aborto epizootico	21	63	120
12	Tubercolosi bovina	6	9	13
13	Diarrea dei vitelli	1	2	2
14	Difterite aviaria	1	1	1
15	Colera dei polli	4	4	6
16	Setticimia emorragica dei bovini	3	5	6
17	Barbone bufalino	1	1	4

P, bovina; Bf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, Pollame; Can, canina. — I dati si riferiscono alla settimana precedente.

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti gli articoli 164 e seguenti del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;
Veduta la legge 6 luglio 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali:

A) Posti di studio a carico del Ministero dell'educazione nazionale:

a) ordinari n. 30;

b) per giovani appartenenti a famiglie residenti nelle nuove provincie n. 5;

c) tutti quegli altri posti che si renderanno definitivamente vacanti entro il 30 settembre 1937-XV.

B) Posti di studio a carico dei bilanci dei seguenti Convitti nazionali:

Aquila 2, Maddaloni 2, Milano 1, Parma 2, Salerno 1, Avellino 1, Napoli 1 e Lucera 1.

C) Posti di studio a carico di fondazioni:

a) fondazione « S. A. R. Principe Umberto » presso il Convitto nazionale di Cagliari: 1 posto gratuito intitolato « D. Francesco Matzeu, D. Giuseppe Antonio Gabriele e D. Giov. Maria Amucano » (1); 1 posto intitolato « Vittorio Amedeo III » (2).

b) fondazione « Canopolo » 1 posto gratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Sassari ai giovani nati nella diocesi Oristano;

c) fondazione « Lalatta », 1 posto da conferirsi nel Convitto nazionale di Parma (è riservato ad alunni nati a Parma).

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunni maschi, meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità e che abbiano non meno di anni 6 e non più di 12 al 30 settembre 1937-XV; salvo i requisiti speciali richiesti dal precedente articolo per determinati posti.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano alunni dei Convitti nazionali o di Convitti gestiti col concorso finanziario dello Stato.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani dei militari morti in guerra o a causa della guerra o di caduti per la Causa nazionale; ai figli dei mutilati di guerra o per la Causa nazionale; ai figli di decorati al valore e agli iscritti all'O.N.B.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. L'iscrizione alle organizzazioni dell'O.N.B. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera per il corrente anno.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

(1) È riservato in prima linea ad alunni parenti in linea paterna o materna di D. Francesco Matzeu, ad alunni discendenti maschili dalla famiglia Gabriele purchè nati e domiciliati in Tempio; ad alunni discendenti in linea maschile dalla famiglia Amucano; in seconda linea: nati in Tempio discendenti dalle famiglie Azzara, Spano, Gigante e Molinas, e ad alunni discendenti da D. Peppina Nieddu; in terza linea ad alunni nati in Tempio.

(2) È riservato ad alunni poveri del Capo di Cagliari (vecchia provincia).

Art. 5.

I concorrenti dovranno inviare istanza al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli Istituti di educazione Div. 4ª) non oltre il 15 luglio 1937-XV.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la domanda e i documenti sono esenti da tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita, legalizzato;

b) certificato di sana costituzione, legalizzato;

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1936-37 con lo specchietto dei voti riportati. Coloro che abbiano compiuto il decimo anno di età dovranno dichiarare nella domanda se abbiano sostenuto esami di ammissione alle scuole medie, ed in tal caso dovranno presentare un certificato con i voti riportati negli esami stessi;

d) dichiarazione del Podestà sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato, e per gli italiani non regnicoli, attestato del Console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente e dei sentimenti d'italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunno si obbliga di pagare tutte le spese accessorie (salvo che si tratti di alunni orfani di guerra o di caduti per la Causa nazionale);

h) quegli altri documenti che l'interessato ritenga di produrre nel proprio interesse, e specialmente quelli attestanti le preferenze di cui all'articolo 3.

Gli alunni che intendono partecipare al concorso per i posti per i quali sono richiesti a norma dell'art. 1 requisiti speciali, dovranno inoltre esibire documenti idonei attestanti il possesso di tali requisiti.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni nei Convitti nazionali, sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) dell'art. 5, ma debbono attestare la loro qualità di convittori o semiconvittori mediante un certificato del Rettore del Convitto. Analogo certificato dovranno presentare i concorrenti che abbiano superato il limite di età di 12 anni e siano alunni di Convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

Il concessionario di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinatagli, o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per la effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni che otterranno il conferimento di un posto gratuito nei Convitti nazionali ne godranno fino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì, 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1768)

Concorso a posti gratuiti e semigratuiti negli Istituti di educazione femminile.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;
Veduto l'art. 43 del R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;
Veduta la legge 6 luglio 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

E aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti e semigratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile sotto indicati, e di quegli altri che si renderanno vacanti entro il 30 settembre 1937-XV.

R. Educandato « delle Fanciulle » di Milano - n. 3 posti semigratuiti;

R. Educandato « Maria Adelaide » di Palermo - n. 3 posti semigratuiti;
R. Educandato « Agli Angeli » di Verona - n. 8 posti semigratuiti;
R. Conservatorio « S. Caterina » di Arezzo - n. 2 posti semigratuiti;
R. Conservatorio « S. Maria degli Angeli » di Firenze - n. 1 posto gratuito;
R. Conservatorio « S. Giovanni Battista » di Pistoia - n. 1 posto gratuito;
R. Conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma - n. 1 posto gratuito (riservato ad alunne nate in Roma);
R. Conservatorio « S. Chiara » di S. Miniato - n. 3 posti semigratuiti;
R. Conservatorio « S. Anna » di Pisa - n. 1 posto gratuito;
R. Conservatorio « S. Nicolò » di Prato - 2 posti gratuiti;
Collegio « S. Agostino » di Piacenza - n. 2 posti gratuiti;
Istituto Dame inglesi di Vicenza - n. 2 posti gratuiti.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunne, meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadine italiane o italiane non regnicole anche se mancanti della naturalità, che abbiano non meno di sei anni e non più di 12 al 31 dicembre 1937-XVI.

Dal requisito dell'età sono dispensate le concorrenti le quali siano alunne di Convitti nazionali o di altro Istituto pubblico di educazione femminile.

Art. 2.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane dei militari morti in guerra o a causa della guerra o caduti per la Causa nazionale, alle figlie di decorati al valore ed alle iscritte all'O. N. B.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. La iscrizione alle organizzazioni dell'O. N. B. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera per il corrente anno.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 3.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 4.

Le concorrenti dovranno inviare, non oltre li 15 luglio 1937-XV, al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli istituti di educazione - Div. IV) apposita istanza, nella quale potranno indicare l'istituto eventualmente preferito.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza ed i documenti sono esenti da tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella o certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1936-37 con lo specchietto dei voti riportati. Coloro che abbiano compiuto il decimo anno di età dovranno dichiarare nella domanda se abbiano sostenuto esami di ammissione alla scuola media ed in tal caso dovranno presentare un certificato con i voti riportati negli esami stessi;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e, per le italiane non regnicole, attestato del Console competente comprovante l'origine italiana della famiglia della concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunna si obbliga a pagare le spese accessorie (salvo che si tratti di orfane di guerra o di caduti per la causa nazionale);

h) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti i titoli di preferenza di cui all'art. 2.

Art. 5.

Le concorrenti che siano già alunne di Convitti nazionali o di Istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) dell'art. 4 ma debbono dimostrare la loro qualità di convittrici e semiconvittrici con un certificato della rettrice del Convitto. Analogo certificato dovranno presentare le concorrenti che abbiano superato il limite di età di 12 anni e siano alunne di Convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 6.

La concessionaria di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinatale o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatole per la risposta o per la effettiva presa di possesso del posto.

Art. 7.

Le alunne che otterranno il conferimento di un posto gratuito negli Istituti di educazione predetti, ne godranno fino al termine degli studi medi che si possono compiere nella sede dell'Istituto presso il quale il posto è concesso, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

I posti semigratuiti danno diritto ad esenzione soltanto dal pagamento di metà della retta.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1769)

Concorso a n. 5 posti gratuiti presso alcuni Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 2 luglio 1929, n. 1272, concernente i provvedimenti per l'istruzione magistrale;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1932, n. 1067;

Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 5 posti gratuiti da assegnarsi ad alcuni dei Convitti compresi nel seguente elenco:

Convitti nazionali di: Aosta, Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Cagliari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Lecce, Matera, Potenza, Reggio Calabria, Sassari, Siena, Sondrio, Teramo, Torino, Vibo Valentia;

Convitti: « Serristori » di Castiglion Fiorentino; « Civico » di Cremona; « D. Alighieri » di Gorizia; Real Collegio di Lucca; « B. Mussolini » di Mantova; « S. Carlo » di Modena; « Civico » di Mondovì-Piazza; Comunale di Parenzo; Fascista « Milite Ignoto » di Pavia; « De Amicis » di Pinerolo; Municipale di Pontremoli; Comunale « Umberto I » di Rieti; Comunale « Raffaello » di Urbino; Comunale « Umberto I » di Spoleto; Comunale-provinciale « Di Toppo Wessermann » di Udine; Civico di Vercelli; Comunale « Cordellina » di Vicenza; « Tommaseo » di Zara.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunni maschi meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità, frequentino o abbiano titolo per frequentare i Regi Istituti magistrali e non superino i dodici anni di età al 30 settembre 1937-XV.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano già alunni interni di Convitti nazionali o di Convitti tenuti da Provincie, Comuni ed altri Enti forniti di personalità giuridica.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani di militari morti in guerra o a causa della guerra o di caduti per la causa nazionale, ai figli di mutilati di guerra e per la causa nazionale, ai figli di decorati al valore ed agli iscritti all'O. N. B.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare.

I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. L'iscrizione alle organizzazioni dell'O. N. B. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera per il corrente anno.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5.

I concorrenti dovranno inviare istanza al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli Istituti di educazione div. 4ª) non oltre il 15 luglio 1937-XV.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (l'istanza ed i documenti sono esenti da tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o d'impedirgli il pieno esercizio dei suoi doveri (legalizzato);

c) pagella scolastica dell'ultimo anno di studio, col risultato dello scrutinio finale o il certificato degli esami sostenuti nella sessione estiva del corrente anno. In entrambi i casi dovrà risultare la votazione ottenuta nelle singole discipline;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e, per gli italiani non regnicoli, attestato del Console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente ed i sentimenti d'italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci dalla quale risulti che il candidato inizierà o proseguirà nell'anno scolastico 1937-1938 gli studi magistrali;

h) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti i titoli di preferenza di cui all'art. 3.

Art. 6.

I concorrenti, che siano già alunni nei Convitti nazionali, sono dispensati da presentare i certificati di cui alle lettere a) ed f) dell'art. 5, ma debbono attestare la loro qualità di convittori o semi convittori mediante un certificato del Rettore del Convitto. Analogo certificato dovranno presentare i concorrenti che abbiano superato il limite di età di 12 anni e siano alunni dei Convitti di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 7.

Il concessionario di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio e la sede assegnatagli o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni che otterranno il conferimento di un posto gratuito nei Convitti predetti ne godranno fino al compimento degli studi magistrali salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Art. 9.

Il godimento del posto gratuito è incompatibile con quello di una delle borse di studio previste dal R. decreto 18 luglio 1932, n. 1067.

Coloro che partecipino anche al concorso per le suddette borse dovranno dirlo nella domanda per il presente concorso e dichiarare altresì per quale dei due benefici intendano optare qualora vengano compresi nelle due graduatorie.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1779)

Concorso a posti gratuiti presso alcuni Convitti del Regno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce 30 posti gratuiti presso il Convitto maschile « S. Pellico » di Ala;

Veduto il R. decreto 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce 60 posti gratuiti nel Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia;

Veduto il R. decreto-legge 1° ottobre 1923, n. 623, con il quale vennero istituiti 60 posti gratuiti nel Convitto istriano di Pisino;

Veduto il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 897, modificato dal R. decreto 19 maggio 1932, n. 661, circa l'istituzione di 60 posti gratuiti nel Convitto « F. Scodnik » di Tolmino;

Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1926, n. 6;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 6,

Veduta la legge 6 luglio 1929, n. 1024;

Veduti gli articoli 164 e seguenti del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti negli Istituti sotto indicati, e di quegli altri che si renderanno definitivamente vacanti entro il 30 settembre 1937-XV:

Convitto « S. Pellico » di Ala, n. 4 (per alunni maschi della Venezia Tridentina che abbiano titolo per frequentare il locale Regio ginnasio);

Convitto « D. Alighieri » di Gorizia, n. 13 (per alunni maschi della Venezia Giulia e di Zara che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative);

Convitto « F. Filzi » di Pisino, n. 12 (per alunni maschi della Venezia Giulia e di Zara che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative);

Convitto « Scodnik » di Tolmino, n. 16 (di cui non più di uno per la sezione femminile) per alunni che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti a giovinetti, meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità, e non superino l'età di 12 anni al 30 settembre 1937-XV.

Dal requisito di età sono dispensati i concorrenti che siano alunni dei Convitti nazionali o dei Convitti gestiti con il concorso finanziario dello Stato.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani di militari morti in guerra o per causa della guerra, o di caduti per la causa nazionale, ai figli di mutilati di guerra o per la causa nazionale, ai figli dei decorati al valore ed agli iscritti all'O. N. B.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. L'iscrizione alle organizzazioni dell'O. N. B. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera per il corrente anno.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5.

I concorrenti dovranno inviare istanza al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli Istituti di educazione - Div. 4ª) non oltre il 15 luglio 1937-XV.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza e i documenti sono esenti da tassa di bollo, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella scolastica o certificato degli esami compiuti o degli esami superati nell'anno scolastico 1936-37 con lo specchietto dei voti riportati;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sull'età sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e per gli italiani non regnicoli, attestato del console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente ed i sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunno si obbliga a pagare tutte le spese accessorie, (salvo che si tratti di alunni orfani di guerra o per la causa nazionale);

h) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti le preferenze di cui all'art. 3.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni nei Convitti nazionali sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) dell'art. 5, ma debbono dimostrare la loro qualità di convittori o semi convittori con un certificato del rettore. Analogo certificato dovranno presentare i concorrenti che abbiano superato il limite di età di 12 anni e siano alunni dei Convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

Il concessionario di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissato per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunnni che otterranno il conferimento di un posto gratuito nei Convitti predetti ne godranno fino al termine degli studi che si possono compiere nella sede dell'Istituto presso il quale il posto è concesso salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1771)

Concorso a posti nell'Educandato femminile S. Demetrio di Zara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1290;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1926, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;
Veduti gli articoli 164 e seguenti del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento, nell'Educandato femminile di « S. Demetrio » in Zara, di 14 posti gratuiti vacanti e di tutti quegli altri che si renderanno definitivamente disponibili entro il 30 settembre 1937-XV.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti a giovanette, meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadine italiane o italiane non regnicole anche se mancanti della naturalità e che abbiano non meno di sei anni al 31 dicembre 1937-XVI.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane dei militari morti in guerra o a causa della guerra o di caduti per la causa nazionale, alle figlie dei mutilati di guerra o per la causa nazionale, alle figlie dei decorati al valore ed alle iscritte all'O.N.B.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. L'iscrizione alle organizzazioni dell'O. N. B. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera per il corrente anno.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5.

Le concorrenti dovranno inviare istanza al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli Istituti di educazione - Div. IV) non oltre il 15 luglio 1937-XV.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (l'istanza e i documenti sono esenti da tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1936-37 con lo specchietto dei voti riportati. Coloro che abbiano compiuto il decimo anno di età dovranno dichiarare nella domanda se abbiano sostenuto esami di ammissione alle scuole medie ed in tal caso dovranno presentare un certificato con i voti riportati negli esami stessi;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e, per le italiane non regnicole, attestato del console competente circa l'origine italiana della famiglia della concorrente ed i sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà, se trattasi di aspiranti non regnicole dal console italiano;

h) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunna si obbliga a pagare tutte le spese accessorie (salvo che si tratti di alunne orfane di guerra e di caduti per la causa nazionale);

i) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse, e specialmente quelli attestanti le preferenze di cui all'art. 3.

Art. 6.

Le concorrenti che siano alunne di Convitti nazionali o di Istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*) dell'art. 5, ma debbono dimostrare la loro qualità di convittrici o semi convittrici con un certicato della rettrice.

Art. 7.

La concessionaria di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatole per la risposta o per la effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne che otterranno il conferimento di un posto gratuito dell'Educandato di S. Demetrio di Zara ne godranno fino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1772)

Concorso a 32 posti gratuiti nel Convitto « Nolfi » di Fano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la Convenzione stipulata il 1° maggio 1933-XI, fra questo Ministero ed il comune di Fano per la istituzione di 80 posti gratuiti nel Convitto « Nolfi » di detta città:
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1926, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 6;
Veduta la legge 6 luglio 1929, n. 1024;
Veduti gli articoli 164 e seguenti del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento di 32 posti gratuiti presso il Convitto « Nolfi » di Fano, in favore di alunni maschi residenti sulla costa orientale adriatica che intendano iniziare o proseguire gli studi nelle locali scuole governative e comunali.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti a giovinetti meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli,

anche se mancanti della naturalità, e non superino l'età di 12 anni al 31 dicembre 1937-XVI.

Dal requisito d'età sono dispensati i concorrenti che siano alunni dei Convitti nazionali o dei Convitti gestiti con il concorso finanziario dello Stato.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani di militari morti in guerra o per causa della guerra, o di caduti per la causa nazionale, ai figli dei mutilati di guerra o per la causa nazionale, ai figli dei decorati al valore ed agli iscritti all'O. N. B.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti. L'iscrizione alle organizzazioni dell'O. N. B. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera per il corrente anno.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

Art. 5.

I concorrenti dovranno inviare istanza al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli istituti di educazione - Div. 4ª) non oltre il 15 luglio 1937-XV.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza e i documenti sono esenti da tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella scolastica o certificato degli esami compiuti o degli esami superati nell'anno scolastico 1936-37 con lo specchietto dei voti riportati;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del Procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per il Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e per gli italiani non regnicoli, attestato del console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente ed i sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunno si obbliga a pagare tutte le spese accessorie (salvo che si tratti di alunni orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale);

h) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti le preferenze di cui all'art. 3.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni dei Convitti nazionali sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), f) dell'art. 5, ma debbono dimostrare la loro qualità di convittori o semiconvittori con un certificato del rettore.

Analogo certificato dovranno presentare i concorrenti che abbiano superato il limite di età di 12 anni e siano alunni di Convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

Il concessionario di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissato per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni che otterranno il conferimento di un posto gratuito nei Convitti predetti ne godranno fino al termine degli studi medi che si possono compiere nella sede dell'Istituto presso il quale il posto è concesso, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Bottai.

(1773)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni, sull'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 75, che reca modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, approvate con decreto Ministeriale 20 gennaio 1936-XIV (registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1936, registro n. 2 Finanze, foglio n. 367);

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1936-XV (registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1937, registro n. 1 Finanze, foglio n. 273) che modifica l'art. 2 delle norme esecutive suddette;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno scolastico 1937-1938, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al corso allievi ufficiali della Scuola ufficiali della Regia guardia di finanza in Roma.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della Regia guardia di finanza ed avrà la durata normale di due anni scolastici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Regia guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nel quadro degli ufficiali subalterni del Corpo.

Durante il corso gli allievi che non abbiano ricoperto grado di sottufficiale del Corpo godranno della paga di sottobrigadiere.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i giovani che:

a) siano cittadini italiani. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da compiere nello Stato di provenienza;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 23° alla data del presente decreto;

c) siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile del Comando generale della Regia guardia di finanza, non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato ed appartengano a famiglie di accertata onorabilità;

f) siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità nei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio da ufficiale in pace ed in guerra. Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,65;

g) abbiano, se minorenni, l'assenso del padre o, in mancanza, della madre o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza;

h) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione conseguito in un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo o mercantile;
diploma di licenza di un istituto tecnico nautico.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono far pervenire - a mezzo posta raccomandata - al Comando generale della Regia guardia di finanza, entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la relativa domanda, scritta su carta bollata da L. 6, la quale deve contenere:

a) il nome, il cognome, la paternità e la residenza dell'aspirante. Delle successive eventuali variazioni di residenza deve essere data partecipazione immediata, di volta in volta;

b) l'indicazione del titolo di studio posseduto;

c) l'elencazione dei documenti che vengono uniti alla domanda, nell'ordine indicato nel successivo art. 4.

La domanda deve essere scritta e firmata di pugno dell'aspirante e, s'egli non abbia compiuto il 21° anno, deve essere anche firmata dal padre o da chi ne fa le veci.

Gli aspiranti appartenenti al Corpo faranno pervenire la domanda, corredata di tutti i documenti prescritti, direttamente al Comando generale, dandone contemporanea comunicazione gerarchica ai Comandi di legione o scuola da cui dipendono.

Non saranno prese in considerazione le domande non pervenute al Comando generale della Regia guardia di finanza entro il termine utile, oppure mancanti anche di uno solo dei documenti prescritti, e gli aspiranti saranno senz'altro esclusi dal concorso. Analogamente saranno esclusi dal concorso gli aspiranti che, entro il termine loro assegnato, non restituiscano regolarizzati i documenti di cui è cenno nel successivo art. 4, quarto comma.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo d'ufficio apposto dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

Art. 4.

Salvo il disposto del successivo art. 5, ciascun concorrente deve unire alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato, in carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Tale certificato dovrà essere vidimato dal prefetto se rilasciato dal podestà nella sua qualità di capo del Comune; dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 8, rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore. Tale certificato deve essere di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, qualora, per la circostanza di cui è cenno alla seguente lettera *d*), tenga anche luogo del certificato di stato libero;

c) certificato, in carta bollata da L. 4, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario federale della Provincia nella cui circoscrizione ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve attestare l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili per l'anno XV E.F., con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera. Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani all'estero, il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo di quello anzidetto, purchè firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero competente o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso;

d) certificato di stato libero, in carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore. Ne sono esonerati gli aspiranti, il cui estratto dell'atto di nascita rechi anche l'annotazione marginale dello stato civile;

e) certificato generale, in carta bollata da L. 12, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale del luogo di nascita del candidato e legalizzato dal procuratore del Re; ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero. Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

f) certificato di buona condotta civile, morale e politica, in carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno; oppure in caso di più residenze entro l'anno, certificato dei podestà delle residenze stesse. La firma del podestà deve essere vidimata dal prefetto;

g) atto di assenso, in carta bollata da L. 8, del padre, o, in mancanza, della madre o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza. L'atto deve essere redatto dal podestà e vidimato dal prefetto. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età;

h) titolo originale di studio o copia notarile del titolo stesso, in carta bollata da L. 8, legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore. Gli aspiranti, ai quali non risultino ancora rilasciati dagli istituti scolastici i titoli originali, possono presentare in via provvisoria un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal presidente dell'istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, con obbligo di sostituire entro il 31 marzo 1938, tale certificato col diploma originale o con la copia notarile di questo. Ai concorrenti è consentito di presentare, oltre ai titoli di studio espressamente richiesti dal precedente art. 2, altri certificati — in carta legale ed autenticati — attestanti il possesso di titoli di studi superiori;

i) domanda diretta al competente Ministero, in carta bollata da L. 6, con cui il concorrente che rivestisse grado di ufficiale di complemento chieda di rinunziarvi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 82, n. 3, lettera *a*), della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e corrispondenti norme della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni. Tale domanda avrà effetto soltanto per gli aspiranti che conseguano l'ammissione al corso allievi ufficiali;

l) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare; certificato dell'esito di leva, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal Municipio e munito della dichiarazione di veridicità da parte del Distretto militare, per quelli che abbiano soltanto concorso alla leva; certificato d'iscrizione sulle liste di leva, su carta bollata da L. 4, rilasciato dal Municipio e legalizzato dal prefetto, per quelli che non abbiano ancora concorso alla leva. Qualora dal certificato dell'esito di leva risulti che il concorrente sia stato riformato o dichiarato rivedibile, sullo stesso atto deve essere riportato il motivo della riforma o della rivedibilità;

m) titoli che comprovino il possesso dei requisiti i quali conferiscano ai candidati i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, all'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, e all'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, conferito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439. Anche tali documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e regolarmente legalizzati.

Agli aspiranti residenti fuori del Regno è consentito di presentare, nel termine fissato, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti entro i 20 giorni successivi alla data di chiusura del concorso medesimo.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Qualora qualche documento fosse formalmente imperfetto, il Comando generale della Regia guardia di finanza assegnerà al concorrente un termine, non superiore a quindici giorni, per la regolarizzazione dell'atto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Scaduto il termine utile, non saranno accettati nuovi titoli, nè saranno consentite sostituzioni di documenti.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali di complemento in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *e*) ed *f*) del precedente art. 4, a condizione, per i primi, che a corredo della domanda presentino una copia del loro stato matricolare.

I concorrenti in servizio nella Regia guardia di finanza sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*).

Art. 6.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i prescritti documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 4, a condizione che corredino la domanda dell'originale attestato d'indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza e che da ciascuno degli accennati documenti risulti la rituale dichiarazione comprovante la condizione di effettiva povertà e l'indicazione degli estremi dello stesso attestato.

Art. 7.

A cura del Comando generale della Regia guardia di finanza, che a termine del precedente art. 3 è incaricato di ricevere le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere richiesti ed allegati ai relativi documenti i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato dai concorrenti militari od ex militari delle Forze armate, o impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) libretto personale o cartella personale o stato matricolare del concorrente;

c) rapporto sulla condotta civile, morale e politica e sulla onorabilità della famiglia, nonchè sull'eventuale esistenza di malattie a carattere ereditario, per tutti i concorrenti.

Le informazioni dovranno essere raccolte dai comandi retti da ufficiale della Regia guardia di finanza e stese su apposito modello che sarà stabilito dal Comando generale suddetto;

d) dichiarazione del casellario giudiziale.

Art. 8.

Gli aspiranti saranno sottoposti a visita medica collegiale presso la Scuola ufficiali della Regia guardia di finanza in Roma nel giorno che precede la prova scritta o in altro che, occorrendo, sarà comunicato tempestivamente dal Comando generale del Corpo. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi, nè visite superiori.

L'esito sarà comunicato agli interessati subito dopo la visita. Non sono consentite indagini sui motivi che avessero determinato l'eventuale riforma.

Per ogni visitato sarà compilato apposito processo verbale, firmato da tutti i membri della Commissione medica.

L'aspirante che non si presenti entro il giorno fissatogli per essere sottoposto a visita medica, sarà considerato rinunciatario al concorso.

La composizione della Commissione medica sarà fissata dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

All'atto della presentazione alla Scuola ufficiali per la frequenza del corso, tutti i candidati saranno rivisitati dal dirigente del servizio sanitario della scuola per accertare se siano eventualmente insorte infermità inabilitanti dopo la visita collegiale.

Art. 9.

I concorrenti saranno sottoposti alle seguenti prove:

a) un esame scritto di cultura storica (durata 6 ore);

b) un esame orale di geografia (durata massima 20 minuti);

c) un esame orale di matematica (durata massima 20 minuti), secondo il programma allegato al presente decreto.

Art. 10.

All'atto della visita medica e della presentazione alle prove di esame, i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente, oppure la carta d'identità, o la propria fotografia munita di firma autenticata dal podestà del Comune di residenza o da un Regio notaio. La firma del podestà deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore.

Saranno esclusi dal concorso i candidati sprovvisti di documento di riconoscimento.

Art. 11.

Al Comando generale della Regia guardia di finanza è data insindacabile facoltà di escludere dal concorso, senza specificarne i motivi, i giovani che per qualsiasi ragione non giudicasse conveniente ammettere alla Scuola ufficiali, anche se non vi sia proposta o rapporto di alcuna autorità.

Art. 12.

L'esame scritto di cultura storica si svolgerà in Roma alla data che dal Comando generale della Regia guardia di finanza sarà comunicata ai candidati ammessi al concorso.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale.

Il Comando generale prepara il tema di esame e lo consegna, in piego suggellato, al presidente della Commissione di vigilanza di cui al successivo art. 13.

Art. 13.

Una Commissione di vigilanza, nominata dal comandante generale della Regia guardia di finanza e composta di quattro ufficiali, di cui due appartenenti alla Commissione esaminatrice ed uno al Comando generale, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento del tema scritto.

Art. 14.

La revisione dei lavori sarà eseguita da una Commissione nominata con decreto Ministeriale e composta:

a) del comandante generale della Regia guardia di finanza o, in sua vece, del comandante in seconda del Corpo, presidente;

b) di un colonnello e di un altro ufficiale superiore della Regia guardia di finanza;

c) di due insegnanti governativi negli istituti d'istruzione media di secondo grado;

d) di un capitano della Regia guardia di finanza, con le funzioni di segretario senza voto.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi per i soli idonei una classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che non abbiano riportato l'idoneità nell'esame scritto.

Art. 16.

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla Commissione di cui al precedente art. 14, nel giorno che sarà tempestivamente comunicato dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

Per ciascuna materia la Commissione delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi una classificazione per punti di merito: da zero a nove per i dichiarati non idonei e da dieci a venti per i dichiarati idonei.

Le prove si intenderanno superate dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Il punto di merito in ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Il punto di merito complessivo, in base al quale avviene l'inscrizione nella graduatoria dei candidati, è dato dalla media aritmetica dei punti di esame ottenuti nella prova scritta e nelle prove orali.

A parità di merito saranno seguiti i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, dall'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale.

Art. 17.

Ai giovani ammessi al concorso ed alle Commissioni di vigilanza ed esaminatrice è fatto obbligo di osservare, in quanto applicabili, tutte le prescrizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso si intenderanno assegnati alla Scuola ufficiali della Regia guardia di finanza in Roma dalla data di inizio del corso, in qualità di allievi ufficiali.

L'allievo ufficiale che, entro il 31 marzo 1938, non provveda a sostituire il certificato provvisorio col diploma originale di studio o con la copia di questo, di cui è cenno alla lettera h) del precedente art. 4, potrà essere rinviato dalla Scuola.

Art. 19.

I candidati non militari potranno fruire della tariffa militare soltanto per recarsi dalla propria sede alla Scuola ufficiali quando vi siano ammessi in qualità di allievi, ed eventualmente anche per il viaggio di ritorno in famiglia qualora per una qualsiasi causa siano successivamente esclusi dal corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI

di ammissione dei licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado al corso allievi ufficiali della Scuola ufficiali della Regia guardia di finanza.

CULTURA STORICA.

(Prova scritta).

1. La Rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti, caratteri e personaggi più importanti.
2. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.
3. La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-21.

4. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.
5. Rivolgimenti europei nel 1830-31. L'indipendenza belga. Giuseppe Mazzini e la *Giovane Italia*. Le insurrezioni italiane del 1831.
6. Vincenzo Gioberti e il neo-guelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra d'indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.
7. Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour e il decennio di preparazione.
8. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra d'indipendenza.
9. L'Impero francese, l'unità germanica e l'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.
10. La questione d'Oriente, prima e dopo il Congresso di Berlino (1878); vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. Movimento di classi e ideologie demo-socialistiche.
11. Il Governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e suoi principali esponenti.
12. Lo sviluppo dell'Italia durante il regno di Umberto I. Il consolidamento dello Stato. La triplice alleanza (1882); Francesco Crispi; la Colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.
13. La vita italiana dal 1900 al 1914. La conquista libica. I partiti politici; tendenze democratiche e risveglio nazionale.
14. La guerra mondiale (1914-18) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace. La spedizione di Fiume e la questione dalmata.
15. L'Italia da Vittorio Veneto alla Marcia su Roma. Il Fascismo e la ricostituzione etico-giuridica dello Stato. Il rinnovamento della coscienza italiana e la ricostruzione. L'ordinamento corporativo. I Patti lateranensi. La politica estera e coloniale del Fascismo. Sviluppo agricolo, industriale e commerciale. Italia urbana e Italia rurale. Il problema demografico. Gli italiani all'estero. Il Mediterraneo e l'Italia. L'impresa etiopica e l'assedio economico. L'Impero.

GEOGRAFIA.

(Prova orale).

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una conoscenza:
a) generica, per la parte di geografia fisica e geologica;
b) più particolareggiata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, in ispecie dell'Italia e delle regioni con essa confinanti.

1. *Geografia in generale*:

Definizione. Genesi della formazione terrestre: ipotesi cosmogonica del Laplace; teoria delle rivoluzioni del globo; teoria delle evoluzioni del globo.
Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.
Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. *Geografia astronomica e geografia fisica*:

Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine. Longitudine. Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra. Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. *Terreno*:

Planimetria. Altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc. Distinzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. *Clima ed acque*:

Clima: definizione. Elementi del clima. Temperatura e suoi fattori. Linee isotermiche. Pressione. Venti. Classificazione dei venti. Linee isobariche. Umidità, precipitazioni, regime pluviometrico. Classificazione dei climi.
Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche. Acque sotterranee e superficiali. Azione delle acque. Acque marine: moti, azione del mare.

5. *Vegetazione. Animali. Uomo*:

Vegetazione: flora. Forma di vegetazione: boscose, cespugliose, prative, palustri, coltivate. Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.
Animali: fauna. Distribuzione geografica degli animali.
Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo: terreno, clima, vegetali, animali. Suddivisione della popolazione della terra: caratteri psichici e fisici. Razze pure e miste. Popolazione assoluta e relativa. Associazione umana. Stato nazionale. Opera dell'uomo.
6. *Europa*: regioni; sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi.
7. *Italia*: configurazione generale: mari, coste, isole, fiumi; popolazione, suddivisione politica e amministrativa.
8. *Italia*: sistema alpino, sistema appenninico; limiti; divisioni; valichi principali; cenno sui confini.
9. *Asia. Africa*: cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi, suddivisione politica. Cenni sui principali Stati coloniali.
10. *Americhe. Oceania*: cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Cenni sui principali Stati coloniali.

MATEMATICA.

(Prova orale).

Algebra:

1. Regole generali sul calcolo algebrico. Operazioni sui binomi e sui polinomi. Potenze di binomi e polinomi.
2. Scomposizione in fattori. Divisibilità per $(x \pm a)$. Regola del Ruffini.
3. Frazioni algebriche.
4. Equazioni di 1° grado ad una incognita. Sistemi equazioni 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni biquadratiche. Sistemi di equazioni di 2° grado.
6. Teorema sui radicali. Equazioni con radicali.
7. Equazioni esponenziali. Logaritmi.

Geometria:

1. Equivalenza fra figure piane. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Similitudini sul piano. Teorema di Talete e sue applicazioni. Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale).
2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - ortogonalità e parallelismo - diedri e triedri - angoloidi - uguaglianze di figure spaziali - equivalenza dei solidi).
3. Regola per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).
4. Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1. Archi di angoli. Funzioni trigonometriche. Relazioni e formule fondamentali per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti.
2. Risoluzione del triangolo rettangolo.
3. Risoluzione di triangoli piani. Area di un triangolo.

Roma, addì 7 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(1783)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.